

R.D. 10 febbraio 1936, n. 484 (1).

Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana.

Artt.			
PARTE I	Reclutamento del personale della Croce Rossa Italiana:		
Capo I	Disposizioni generaliGerarchie	1	8
Capo II	Procedura per le nomine	9	11
Capo III	Arruolamento del personale direttivo (Ufficiali)	12	17
Capo IV	Arruolamento del personale di assistenza (Sottufficiali e truppa)	18	23
Capo V	Arruolamento del personale speciale coloniale di assistenza	24	
Capo VI	Nomine. Stato giuridico. Durata degli arruolamenti. Doveri e diritti. Ruoli e trasferimenti di ruolo	25	47
Capo VII	Perdita del grado. Sospensione dal grado.Consigli e commissioni di disciplina	48	71
PARTE II	Avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana:		
Capo I	Disposizioni generali	72	73
Capo II	Avanzamento del personale direttivo (Ufficiali)	74	87
Capo III	Avanzamento del personale di assistenza (Sottufficiali e truppa)	88	98
Capo IV	Disposizioni relative al tempo di guerra	99	105
PARTE III	Norme relative agli ufficiali fuori quadro ed in soprannumero	106	115
PARTE IV	Assegni ed indennità al personale militare della Croce Rossa Italiana: Disposizioni generali	116	
Capo I	Competenze del personale direttivo (Ufficiali)	117	153
Capo II	Competenze del personale di assistenza (Sottufficiali e truppa)	154	186
Capo III	Disposizionicomuni per gli ufficiali, sottufficiali e truppa	187	239
PARTE V	Norme per la militarizzazione del personale	240	249
	Disposizioni transitorie	250	252

PARTE PRIMA

Reclutamento del personale della Croce Rossa Italiana

Capo I - Disposizioni generali - Gerarchie.

1. Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce rossa italiana arruola un proprio personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle forze armate dello Stato.

Il suddetto personale, a seconda degli obblighi assunti a norma degli articoli seguenti, è iscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno normale, l'altro speciale.

Il ruolo normale comprende il personale arruolabile pel servizio del tempo di pace e di guerra, suddiviso in altri due ruoli: mobile e di riserva. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'associazione ed a sua disposizione, per tutta la durata del proprio arruolamento, salvo il disposto del quinto e sesto comma del presente articolo.

Il ruolo speciale comprende invece il personale avente obblighi militari, arruolato per i soli servizi del tempo di pace. Gli iscritti in tale ruolo potranno fare poi passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'art. 44.

In caso di chiamata alle armi indetta in tempo di pace, dalla autorità militare, gli aventi obblighi militari debbono sempre rispondere alla chiamata stessa, a qualunque ruolo essi appartengano.

In caso di mobilitazione dovranno rispondere alla chiamata alle armi i soli appartenenti al ruolo speciale.

Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale (mobile e di riserva) ed al ruolo speciale, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 42 sono trasferiti in un ruolo degli indisponibili.

Gli iscritti al personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 106 e seguenti sono transitati in un ruolo dei fuori quadro (2).

2. La gerarchia nei gradi del personale della C.R.I. è la seguente:

Personale direttivo: Ufficiali. Corrispondenza ai gradi del regio esercito	
Maggior gener. (medico o commissario).	Maggior gener., (medico o commissario).
Colonnello (medico o commissario).	Colonnello.
T. colonnello (medico o commissario).	Tenente colonnello.
Maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario).	Maggiore.
Cappellano capo della C.R.I.	Assimilato a cappellano capo

Capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile).	(capitano). Capitano.
Cappellano della C.R.I.	Assimilato a cappellano (tenente).
Tenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile).	Tenente
Sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile).	Sottotenente.

 Personale di assistenza: a) Sottufficiali

Maresciallo (maggiore, capo, capo, ordinario).	Maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo di alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario).
Sergente maggiore.	Sergente maggiore; brigadiere dei carabinieri reali.
Sergente.	Sergente; vice brigadiere dei carabinieri reali.

 Personale di assistenza: b) Truppa

Caporal maggiore.	Caporal maggiore; appuntato dei carabinieri reali.
Caporale (infermiere, scelto, meccanico automobilista conducente, cuoco).	Caporale, carabiniere.
Milite (infermiere, inserviente, inserviente, portaferiti, trombettaie, lavandaio, aiuto di cucina, ecc.).	Soldato, appuntato, allievo carabiniere.

3. Nessuno può ricoprire un grado, nel personale dell'associazione, se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici e se non sia in condizioni sociali compatibili col decoro del grado stesso.
 Non sono concessi gradi onorari, né cambi di categoria.

4. Per essere ammesso nel personale dell'associazione occorre che l'aspirante abbia sempre tenuto una condotta irrepreensibile, civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile delle autorità, cui è devoluta la nomina, e che non faccia parte delle associazioni contemplate dalla legge 26 novembre 1925, n. 2029 (3).

5. All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo ed in quello di assistenza, possono concorrere i cittadini:

- che, nei riguardi delle forze armate dello Stato, siano esenti da obblighi di leva od in congedo assoluto, non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza (sottufficiali e truppa), ed il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali); tenuto presente il disposto dei successivi artt. 9, penultimo comma, e 40;
- che, nei riguardi delle forze armate dello Stato, si trovino nella posizione "riformati" e da apposita visita medica siano riconosciuti idonei ai servizi della C.R.I., abbiano compiuto il ventinovesimo anno di età e non superato il sessantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza; non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo: tenuto presente il disposto dei successivi artt. 9, penultimo comma e 40;
- soggetti ad obblighi militari verso le forze armate dello Stato, che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza, abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. Il reclutamento di soggetti ad obblighi militari deve essere contenuto in numero che periodicamente, il Ministero della guerra (3/a) fissa, in relazione al bisogno, d'intesa con gli altri Ministeri interessati, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna forza armata. Per gli aspiranti che rivestano grado di ufficiale e per i sottufficiali e militari di truppa che siano medici o farmacisti, l'arruolamento deve essere autorizzato caso per caso dai Ministeri competenti. Il Ministero per la guerra, d'intesa con gli altri Ministeri stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritenga opportuno.

Nei particolari riguardi degli appartenenti alla regia marina, possono essere arruolati nel ruolo normale:

1° nel personale direttivo: Ufficiali: medici, farmacisti, commissari dei servizi contabili del C.R.E.M. che non abbiano obblighi di servizio militare in caso di mobilitazione, e non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
2° nel personale di assistenza; Sottocapi o comuni: riformati di classi anziane, non trasferiti nel regio esercito, di età non inferiore ai quaranta anni.

Nei riguardi dei medici e dei farmacisti, non appartenenti alla regia marina, che aspirino all'arruolamento nel ruolo normale, personale direttivo, sono stabilite le seguenti norme particolari:

- a) se sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare, per età, e se non hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, possono essere arruolati;
- b) se si trovano nella posizione di "riformati", debbono essere sottoposti a visita diretta dal direttore di sanità del corpo di armata nella cui giurisdizione hanno residenza; se in detta visita risulta confermata la loro non idoneità al servizio militare, possono essere arruolati; risultano invece pienamente o limitatamente idonei al servizio militare, il loro arruolamento può essere autorizzato, qualora abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età e non superato il sessantacinquesimo, ed esista capienza nel numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale, stabilito periodicamente dal Ministero della guerra;
- c) se sono soggetti ad obblighi militari compresi in essi i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) pienamente o limitatamente idonei al servizio militare, e gli arruolati nel regio esercito di statura inferiore a metri uno e centimetri cinquantacinque, di cui all'art. 128 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, il loro arruolamento può essere autorizzato purché abbiano raggiunto il quarantacinquesimo anno di età e non superato il sessantacinquesimo, esista capienza nel cennato numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale e non si oppongano altre limitazioni che il Ministero della guerra (3/b) stabilisce nel fissare detto numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo in parola.

All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, possono concorrere i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi forza armata dello Stato, dal diciottesimo anno di età (4) fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.

Se gli elementi da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale rivestono un grado in una delle categorie in congedo del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica o della regia guardia di finanza, potranno conseguire la nomina del corrispondente grado del personale della C.R.I. conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli artt. 19 e 33 della presente legge e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli artt. 13 e seguenti.

Per i medici e farmacisti però l'anzianità di grado sarà quella della data del superato esame di Stato per l'esercizio professionale, ove non siano già ufficiali in congedo del corrispondente ruolo sanitario nelle menzionate forze armate dello Stato.

Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli artt. 15, comma a) e 16, comma b), o la nomina a sottotenente di complemento delle su citate forze armate dello Stato, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della C.R.I., seguendo le norme indicate dall'art. 11 e conseguire la nomina con la procedura prescritta dagli artt. 9 e 25. Avvenuta la nomina ad ufficiale, l'interessato verrà cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'art. 9.

Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli artt. 13 e 14, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico ed a sottotenente chimico-farmacista della C.R.I., od abbiano ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento, debbono essere cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento.

Essi possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'art. 11, e conseguire la nomina con la procedura prescritta dagli artt. 9 e 25; il loro arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è peraltro subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dal presente articolo per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo (5).

6. I riformati di cui al precedente articolo, per essere ammessi oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e territoriali dell'associazione, riconosciuta da visita passata da un ufficiale medico dell'associazione, all'uopo delegato, dovranno risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme. L'infermità che dette luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile col servizio della C.R.I. non potrà essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato dovrà rilasciare in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica (6).

7. Non potranno essere ammessi nel personale dell'associazione coloro ai quali sia concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perché ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati dal regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione e negli specchi annessi al regolamento stesso.

Potranno invece essere ammessi coloro i quali ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nei suddetti specchi, per i quali la dispensa può essere concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici, purché tale concessione non sia ancora intervenuta o sia stata revocata.

L'arruolamento del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonché dei maestri elementari iscritti nei ruoli regionali scolastici e dei professori delle scuole ed istituti mantenuti con concorso dello Stato, sia nel tempo di pace che nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo consenso della amministrazione alla quale essi appartengono (6/a).

8. Gli aspiranti all'arruolamento nel personale dell'associazione dovranno dichiarare di non avere alcun impegno verso l'associazione dei cavalieri del Sovrano militare ordine di Malta e, nel caso in cui avessero appartenuto alla detta associazione, dovranno indicare per qual motivo cessarono di farne parte.

Capo II - Procedura per le nomine.
Norme generali.

9. Le nomine degli appartenenti al personale direttivo della C.R.I. (ufficiali) sono effettuate con decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra (6/b), in seguito a designazione fattagli dal presidente generale della associazione. Quella degli appartenenti al personale di assistenza (sottufficiali e truppa) sono effettuate, con brevetti, dai presidenti dei comitati centri di mobilitazione, per delegazione del presidente generale.

Le ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e per il ruolo speciale. Non possono, in nessun caso, essere concesse ammissioni per il ruolo normale di riserva né per quello degli indisponibili.

Nel ruolo di riserva possono fare passaggio soltanto gli iscritti nei ruoli mobili o negli indisponibili, nei casi previsti dal presente decreto.

10. Le domande per l'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali), da compilarsi su apposito stampato rilasciato dai comitati e sottocomitati della C.R.I., debbono essere dagli aspiranti indirizzate al presidente generale dell'associazione, cui dovranno pervenire per il tramite dei comitati centri di mobilitazione, nella cui giurisdizione territoriale è domiciliato stabilmente il richiedente, mediante appositi elenchi di proposte in duplice copia.

Le domande per l'arruolamento nel personale di assistenza (sottufficiali e truppa), compilate sullo stampato suddetto, debbono essere invece indirizzate al presidente del comitato centro di mobilitazione, nella cui giurisdizione territoriale è domiciliato il richiedente.

I comitati e sottocomitati della C.R.I. sono delegati a ricevere le domande di arruolamento, inoltrandole direttamente, con i documenti prescritti, al competente comitato centro di mobilitazione. Se richiesti dagli interessati possono rilasciare ricevuta per i documenti presentati.

11. Alle domande, nelle quali l'aspirante dichiarerà di essere a piena e perfetta cognizione di tutte le norme contenute nella presente legge, debbono essere uniti i seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio, se il richiedente appartiene tuttora ad una forza armata dello Stato; foglio di congedo assoluto, se ha cessato di farne parte; dichiarazione di riforma, se riformato;
- d) certificato rilasciato da uno dei sanitari di cui al precedente art. 6, o, quando non sia possibile, dal medico condotto del Comune ove il richiedente risiede, legalizzato in tal caso dal Podestà (7), dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con i servizi dell'associazione, in relazione al disposto del su accennato articolo;
- e) attestato del Podestà (7), o del direttore della fabbrica, dello stabilimento o dell'amministrazione, cui l'aspirante appartiene, che dichiara la sua professione, arte o mestiere;
- f) i documenti comprovanti i titoli di studio (licenza, laurea, ecc.) richiesti dagli articoli seguenti per l'ammissione alle varie categorie e specialità, e tutti quegli altri documenti, che gli aspiranti credessero di aggiungere per dimostrare la loro idoneità al servizio pel quale fanno domanda nonché il loro grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni;
- g) consenso dell'amministrazione cui l'aspirante appartiene, quando faccia parte del personale dello Stato o degli altri personali di cui all'art. 7, terzo comma;
- h) certificato d'iscrizione al P.N.F. (8);
- i) per i cappellani militari non iscritti al P.N.F., una dichiarazione del sacerdote interessato, vistata dall'ordinario militare per l'Italia, dalla quale risulti la di lui incondizionata adesione ai principii del regime, e per tutti i cappellani una dichiarazione dell'ordinario militare dalla quale risulti che il sacerdote non riveste alcun ufficio di cura d'anime di cui all'art. 3 del concordato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato l'11 febbraio 1929, ed è quindi disponibile per mobilitazione (9).

Non occorre che alla domanda sia allegato dall'aspirante il certificato penale; esso sarà richiesto di ufficio dal comitato centro di mobilitazione interessato, al procuratore del Re del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è situato il Comune di nascita dell'interessato. Il certificato penale dovrà essere richiesto e rilasciato a norma dell'art. 606, secondo comma, del codice di procedura penale.

I presidenti dei comitati centri di mobilitazione, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicureranno della precisa posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi per informazioni, alle competenti autorità militari.

I comitati centri di mobilitazione richiederanno altresì per tutti gli aspiranti all'arruolamento, informazioni sulla loro condotta civile, morale e politica e sulla razza, rivolgendosi alla regia questura ed ai RR.CC. (9/a). Tutte le informazioni di cui trattasi dovranno, col certificato penale, essere allegate ai documenti annessi alla domanda. I comitati centri di mobilitazione e quelli delegati, ai quali pervengano domande di ammissione nel personale dell'associazione, debbono accertare che le domande stesse contengano tutte le indicazioni prescritte e che ad esse siano uniti tutti i documenti che, a seconda dei casi, sono richiesti (10).

Capo III - Arruolamento del personale direttivo (Ufficiali).

12. Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sullo stato degli ufficiali delle forze armate dello Stato il Ministero della guerra (10/a), ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere mediante decreto ministeriale adottato di concerto col Ministro per le finanze, a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'associazione (10).

a) Ufficiali medici.

13. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della C.R.I. gli aspiranti che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; ovvero la laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1923, o, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

14. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della C.R.I. gli aspiranti che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, ovvero la laurea in chimica e farmacia, o la laurea in chimica ed il diploma in farmacia, conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 (10).

c) Ufficiali commissari.

15. Possono ottenere la nomina a sottotenenti commissari della C.R.I. gli aspiranti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o un titolo equipollente stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della guerra (10/a) di concerto coi Ministeri dell'educazione nazionale (11) e delle finanze (12);
b) siano sottufficiali congedati dal regio esercito e commissioni di avanzamento del corpo, al quale appartennero, una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualità militari, morali ed intellettuali, sono meritevoli di coprire il grado di sottotenenti di complemento e che posseggano uno dei titoli di studio richiesti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del regio esercito.

In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di cultura generale, in base al disposto dell'art. 94, dinanzi ad apposita commissione.

d) Ufficiali contabili.

16. Possono ottenere la nomina a sottotenente contabile della C.R.I. gli aspiranti che si trovino nelle condizioni seguenti:

a) abbiano conseguito il diploma di abilitazione nella sezione di ragioneria d'istituto tecnico superiore;
b) abbiano conseguito il diploma di abilitazione in qualsiasi sezione d'istituto tecnico superiore, e diano prova di aver disimpegnato almeno per un anno, funzioni effettive di ragioneria presso un ufficio governativo, provinciale o comunale, o presso una importante azienda privata;
c) che, pur non avendo i titoli di studio sopra descritti, abbiano ottenuto il passaggio all'ultimo corso d'istituto tecnico superiore o di liceo scientifico e ricoprano un impiego nei quadri organici di ragioneria di un'amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni o dei principali istituti di credito, ovvero di importanti ditte commerciali, con funzioni direttive.

e) Cappellani.

17. Possono ottenere la nomina a cappellani (assimilati a tenenti) i sacerdoti cattolici che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni volute dagli artt. 5 e 6 del presente decreto.

Le nomine dei cappellani debbono avere il preventivo nulla osta dell'ordinario militare per l'Italia, cui saranno trasmesse dal presidente generale dell'associazione le domande degli interessati.

Un cappellano capo della C.R.I. (con assimilazione a capitano) fa parte della curia dell'ordinario militare. Il cappellano capo è nominato fra i cappellani che abbiano almeno tre anni di anzianità di grado, su designazione insindacabile dell'ordinario militare e del presidente generale.

Al cappellano capo ed ai cappellani della C.R.I. chiamati in servizio è dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della C.R.I., cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le forze armate dello Stato.

L'assimilazione a grado militare del personale per l'assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle regie navi a norma dell'art. 5, legge 11 marzo 1926, n. 417.

Capo IV - Arruolamento del personale di assistenza (Sottufficiali e truppa).

18. Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della C.R.I. i marescialli in congedo delle forze armate dello Stato delle tre categorie.

Sarà data la preferenza a coloro che abbiano disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conserveranno il grado ricoperto nelle dette forze e la relativa anzianità.

Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della C.R.I. coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola tecnica (ora istituto inferiore), o ginnasiale, che diano prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio governativo provinciale, comunale o privato importante, e dimostrino, sottoponendosi ad un apposito esperimento pratico da determinarsi dalla presidenza generale dell'associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.

19. Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della C.R.I. i sottufficiali del corrispondente grado delle forze armate dello Stato, in congedo. Essi debbono però obbligarsi a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui al seguente art. 33.

Possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della C.R.I., senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'art. 22, gli studenti di medicina e chirurgia che abbiano compiuto il 4° anno di università e che diano prova di conoscere le norme del regolamento di disciplina militare.

20. Possono aspirare alla nomina a caporale maggiore della C.R.I., senza seguire il corso pratico di cui all'art. 22:

a) gli studenti in medicina e chirurgia che abbiano compiuto il 2° anno di università e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare;

b) i militari in congedo che abbiano frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo.

21. Possono aspirare alla nomina a caporale della C.R.I., senza seguire il corso teorico-pratico, di cui all'art. 22:

a) gli studenti di farmacia che abbiano compiuto il primo anno di corso e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare;

b) i militari in congedo che abbiano frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo;

c) gli infermieri di professione, che ricoprano permanentemente la carica di sorvegliante in un ospedale civile importante.

22. Coloro che aspirano ad essere ammessi come infermieri e non presentino certificato comprovante la loro attitudine a tale servizio, debbono obbligarsi a seguire, oltre al corso di cui all'art. 33, un corso speciale di istruzione teorico-pratico per l'assistenza dei malati e feriti in guerra e per i servizi di pronto soccorso, secondo apposito programma stabilito dalla presidenza generale.

23. Per essere nominati trombettieri, inservienti, lavandai, cuochi, meccanici e conducenti, gli aspiranti dovranno dar prova della necessaria attitudine.

Capo V - Arruolamento del personale speciale coloniale d'assistenza.

24. Può essere arruolato, per i servizi nelle colonie, un personale speciale coloniale d'assistenza (in relazione al disposto dell'art. 1, n. 3, dell'ordinamento militare per i regi corpi di truppe coloniali, di cui al regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608), tra gli indigeni che non abbiano impegni militari nel corpo delle regie truppe coloniali e che abbiano i requisiti d'età stabiliti per il personale della C.R.I., di cui all'art. 5.

Per quanto riguarda la gerarchia e le altre condizioni speciali di servizio di tale personale, si osservano di massima, ed in quanto applicabili, le norme del regolamento per l'arruolamento delle truppe indigene, di cui al regio decreto n. 1608 succitato e quelle successive, in vigore nelle colonie.

Il suddetto personale dovrà essere sempre impiegato alla dipendenza di superiori nazionali come ausiliario, e sottostare alle norme disciplinari in vigore per il personale dell'associazione al quale è aggregato.

Esso dovrà vestire una speciale divisa (13).

Capo VI - Nomine. Stato giuridico.

Durata degli arruolamenti. Doveri e diritti.

Ruoli e trasferimenti di ruolo.

25. Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della C.R.I., trasmesse dai comitati centri di mobilitazione, secondo l'art. 10, al presidente generale, debbono essere sottoposte all'esame di una commissione centrale del personale nominata dal consiglio direttivo dell'associazione, la quale dà il proprio parere sulla ammissibilità degli aspiranti all'arruolamento.

Quando il parere della commissione sia risultato favorevole e sia stato approvato dal presidente generale, sarà inoltrata al Ministero della guerra la designazione per la nomina dell'aspirante, di cui all'art. 9.

La commissione centrale del personale sarà composta di un presidente e di quattro membri effettivi (due ufficiali superiori della C.R.I., uno medico ed uno commissario, un ufficiale superiore del regio esercito ed un ufficiale superiore della regia marina).

Un ufficiale inferiore della croce rossa funzionerà da segretario, senza voto.

Il presidente e i membri della commissione debbono, di regola, avere residenza in Roma, rimarranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Alla commissione si aggregherà il capo dell'ufficio che amministra il personale, senza diritto a voto.

26. Il personale di assistenza è nominato, a norma dell'art. 9, dai presidenti dei comitati centri di mobilitazione, per delegazione affidata loro dal presidente generale. Ne la trattazione delle pratiche relative agli arruolamenti essi dovranno sempre attenersi alle disposizioni del presente decreto della cui osservanza è disciplinarmente responsabile l'ufficiale od il funzionario preposto all'ufficio personale e mobilitazione dei comitati, secondo quanto è stabilito dall'art. 7 dello statuto dell'associazione.

27. Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza sarà limitato ai posti che si renderanno annualmente vacanti, in base ad apposito organico per il ruolo normale mobile da stabilirsi, ogni due anni, con decreto del Ministro per la guerra (14), d'intesa col Ministro per le finanze, su relazione del presidente generale dell'associazione alle autorità tutorie (15).

Gli altri ruoli non hanno limitazioni organiche.

Coloro che abbiano ricevuto il decreto reale o il brevetto di nomina debbono rilasciarne apposita ricevuta, da conservarsi presso la presidenza generale per gli ufficiali, presso i comitati centri di mobilitazione per i sottufficiali e truppa.

L'impegno assunto verso l'associazione da tutti coloro che siano stati ammessi a far parte del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) decorre dalla data del decreto reale e del brevetto di nomina. Gli arruolandi, però, assumono l'obbligo di essere a disposizione della C.R.I. fin dal momento in cui sottoscrivono la domanda di arruolamento. Essi quindi non potranno rifiutare di ritirare il reale decreto o il brevetto e di firmare il relativo modulo di ricevuta, rimanendo, per l'obbligo già assunto, eventualmente soggetti alle disposizioni del presente decreto anche se non abbiano ritirato i documenti suddetti. Quanto sopra ha valore anche per i decreti e brevetti di promozione.

28. Per determinare le anzianità di grado, assolute e relative, per la iscrizione nei ruoli degli appartenenti al personale direttivo, valgono per analogia, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite in materia dalla legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito e delle relative norme esecutive.

29. In base al disposto dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 (16), modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, gli iscritti nei vari ruoli del personale dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del codice penale del regio esercito.

Le chiamate in servizio ed i collocamenti in congedo degli iscritti suddetti sono effettuati dai comitati centri di mobilitazione con facoltà insindacabile. Le chiamate sono disposte con precetto spiccato in seguito ad autorizzazione del presidente generale.

Ai mancanti alle chiamate così disposte sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del regio esercito.

I comitati centri di mobilitazione dovranno rendere bene edotti sia gli aspiranti all'arruolamento, sia gli arruolati precettati, di tale loro stato giuridico ed assicurarsi, prima di equipaggiarli, della perfetta conoscenza da parte di essi delle norme essenziali della disciplina militare.

La procedura per la militarizzazione è disciplinata da apposite norme contenute nella parte V del presente decreto.

30. Gli iscritti al personale della croce rossa, quando prestano servizio, sono considerati anche pubblici ufficiali.

Essi quindi hanno i doveri e i diritti inerenti a tale loro qualità.

Il personale direttivo (ufficiali), non in servizio, è soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal regolamento di disciplina militare per gli ufficiali in congedo ai quali è equiparato.

31. Tanto il personale direttivo (ufficiali), quanto il personale di assistenza (sottufficiali e truppa), dopo nominato, dovrà prestare giuramento in conformità al disposto del capo I, n. 1, del regolamento di disciplina militare e con le formalità stabilite dall'appendice al regolamento stesso.

Il giuramento sarà effettuato alla presenza del presidente del comitato centro di mobilitazione o di un ufficiale della C.R.I. all'uopo delegato (15).

32. Tutti gli aspiranti ad un grado nel personale direttivo (ufficiali) dovranno obbligarsi ad intervenire, prima dell'ammissione, o successivamente, ai corsi di istruzione che saranno tenuti, presso i comitati, sul servizio della croce rossa e su quanto concerne la disciplina militare.

Essi verranno provvisti, a tal uopo ed a loro spese, degli speciali regolamenti di servizio.

Gli iscritti nel personale direttivo (ufficiali), potranno iscriversi all'unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia e godere dei vantaggi da detta istituzione concessi.

Dopo l'ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale suaccennato dovranno prestare un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni, in un ufficio o stabilimento da designarsi dal presidente generale dell'associazione. Essi sono tenuti a provvedersi dell'uniforme ordinaria di servizio.

33. Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'associazione dovranno seguire un breve corso d'istruzione sui servizi speciali e sui materiali della croce rossa, e di istruzione e di disciplina militare. Da quest' ultimo corso possono essere dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che diano prova di conoscere le norme disciplinari e l'istruzione militare suddetta.

Tali corsi avranno la durata ed i programmi che verranno stabiliti dalla presidenza generale dell'associazione.

34. L'iscrizione all'associazione degli appartenenti al personale direttivo, con gli obblighi che ne conseguono, non ha durata limitata. L'ufficiale potrà essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni, nella quale sarà indicato il motivo delle dimissioni stesse.

Egli non sarà però libero dal vincolo d'arruolamento, che tre mesi dopo la data della presentazione della istanza al comitato centro di mobilitazione, cui è iscritto, che ne deve rilasciare ricevuta all'interessato.

La presidenza generale, qualora esigenze del momento lo richiedano, ha facoltà di sospendere l'accettazione delle dimissioni.

In tempo di mobilitazione parziale o totale non potranno accettarsi domande di dimissioni per nessun motivo.

I comitati centri di mobilitazione, per i necessari controlli e per comprovare la regolarità della permanenza nei ruoli del personale direttivo, richiederanno, in seguito a disposizione del comitato centrale, od anche direttamente quando siavi qualche dubbio sulla condotta morale e politica di appartenenti al personale direttivo, le informazioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 11.

35. La durata dell'arruolamento nella C.R.I., con gli obblighi che ne conseguono, per il personale di assistenza è di due anni, a datare dal 1° gennaio successivo al giorno in cui sia stato firmato il brevetto di nomina.

Coloro però che, arruolandosi nel primo semestre dell'anno, non desiderino assumere un obbligo superiore ai due anni, possono ottenere che la ferma decorra dal 1° gennaio dell'anno nel quale contraggono l'arruolamento.

Scaduto il primo biennio di arruolamento, la ferma sarà rinnovata previa visita medica e previo consenso da parte della presidenza del comitato e dell'interessato, il quale dovrà, in ogni caso, sottoscrivere un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e così di seguito.

Il presidente generale, qualora esigenze del servizio lo richiedano, ha facoltà di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma.

In tempo di mobilitazione parziale o totale, la scadenza della ferma resta sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della mobilitazione stessa.

Nessun iscritto può essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai vincoli assunti, prima dello scadere della ferma, salvo il disposto dell'art. 48.

I comitati centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, debbono aver cura d'invitare gli interessati a rinnovarle, purché trattisi di iscritti che ritengano meritevoli di rafferma.

Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma, i comitati dovranno nuovamente assumere le informazioni di cui al terz'ultimo capoverso dell'art. 11, per tenersi al corrente della privata condotta degli iscritti al dipendente personale.

Così pure, qualora sia necessario, i comitati dovranno sottoporre a visita medica il personale da rafferma per controllarne le condizioni fisiche in relazione ai servizi dell'associazione.

36. In base al disposto dell'art. 14 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 (16/a), gli impiegati civili dello Stato iscritti nei ruoli del personale della croce rossa, nonché i maestri elementari ed i professori di scuole ed istituti mantenuti con concorsi dello Stato, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84 (16/b), se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria

amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessità, usufruiranno del medesimo trattamento prescritto dall'art. 81 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (16/c), per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.

In relazione al disposto dell'art. 5 del regio decreto-legge n. 84, sopra citato (16/b), ed in base a quanto stabilisce l'art. 14 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 (16/a), al personale della C.R.I. chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e per istruzioni, gli enti autarchici e parastatali e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, nonché ad applicare ad esso le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825 (16/d), circa la corresponsione di indennità mensili, in luogo dell'ordinaria retribuzione.

Le chiamate dovranno effettuarsi mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati alle amministrazioni suddette.

37. Il personale della C.R.I., di cui all'art. 5 del presente decreto, a norma dell'art. 17 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 (16/a), chiamato comunque in servizio in tempo di pace, verrà assicurato a cura dell'associazione con forme idonee di previdenza per gli infortuni e malattie contratte in servizio e per cause di servizio: quindi tale servizio non potrà essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

Il servizio, invece, prestato dal detto personale in caso di guerra, al seguito delle forze armate dello Stato, è considerato ad ogni effetto di pensione come reso allo Stato. Parimenti è considerato utile il servizio stesso agli effetti della determinazione dello stipendio, in conformità a quanto dispongono l'art. 52 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (16/e), e le successive modificazioni.

Le ferite e le infermità che, in caso di guerra, siano contratte in servizio dagli iscritti al personale della C.R.I. conferiranno il diritto a pensione, a senso della legge 23 giugno 1912, numero 667 (16/f), e modificazioni successive.

38. La liquidazione delle pensioni al personale indicato all'art. 37 per i servizi prestati in tempo di guerra al seguito delle forze armate dello Stato, viene stabilita in base alle tabelle di cui alla parte IV del presente decreto applicando per gli ufficiali le norme in vigore per gli ufficiali del regio esercito aventi la corrispondente qualifica (medici, farmacisti, commissari, contabili) e per i sottufficiali e militari di truppa, le norme stabilite rispettivamente per i sottufficiali e militari di truppa del regio esercito.

39. Gli assegni per il personale direttivo e di assistenza, chiamato in servizio, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, risultano dalle tabelle annesse alla parte IV del presente decreto.

Per i servizi resi dal personale mobilitato presso le regie truppe coloniali, saranno applicate al personale della C.R.I. le stesse disposizioni stabilite per il personale nazionale appartenente a dette truppe e relative agli assegni ed al trattamento di pensione.

40. Il personale direttivo (ufficiali) iscritto nel ruolo normale, è transitato d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e potrà essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunga i limiti di età indicati nella seguente tabella:

{Maggior generale (medico o commissario)	{ anni	{ 65
{Colonnello (medico o commissario)	{ "	{ 65
{Tenente colonnello (medico o commissario)	{ "	{ 65
{Maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario)	{ "	{ 63
{Cappellano capo della C.R.I. (assimilato a capitano)	{ "	{ 65
{Capitano (medico, chimico - farmacista, commissario, contabile)	{ "	{ 60
{Cappellano della C.R.I. (assimilato a tenente)	{ "	{ 65
{Tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile)	{ "	{ 58
{Sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile)	{ "	{ 58

41. Il personale direttivo, ruolo normale (ufficiali), che non sia più riconosciuto idoneo al servizio delle unità mobili, verrà trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e verrà impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall'articolo precedente, purché conservi la idoneità richiesta per tali servizi.

La non idoneità dovrà risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere del presidente del comitato. La non idoneità per ragioni fisiche dovrà essere dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.

Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'età, pronuncerà il parere la commissione centrale del personale di cui all'art. 25.

La decisione definitiva relativa ai predetti passaggi di ruolo spetta al presidente generale e contro il merito di tale provvedimento non è ammesso ricorso.

Coloro che non siano giudicati idonei nemmeno per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneità agli uffici del grado, saranno cancellati dai ruoli, a norma del seguente art. 48 (17).

42. Gli appartenenti al personale direttivo dell'associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che siano dichiarati indisponibili per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o fossero dispensati, in seguito, dalle chiamate alle armi, debbono essere trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili.

Saranno parimenti trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari (iscritti, cioè, nel ruolo normale-mobile e di riserva) i quali, dopo il loro arruolamento nell'associazione, abbiano assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importino la indisponibilità per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

Contro il merito del provvedimento non è ammesso ricorso (17).

43. Allorché vengano a cessare le ragioni che provocarono il trasferimento nel ruolo degli indisponibili di cui al precedente art. 42, i provenienti dal ruolo normale mobile saranno collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli artt. 108, 112 e 113. Tale collocamento fuori quadro è da subordinare alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i già indisponibili tornano a far parte.

I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale saranno trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità (18).

44. Gli appartenenti al personale direttivo iscritti nel ruolo speciale possono concorrere all'iscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, ma subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni stabilite per detto arruolamento, dall'art. 5. In caso di iscrizione conservano grado ed anzianità. Al passaggio nel ruolo fuori quadro non si farà peraltro luogo quando vi siano corrispondenti vacanze nell'organico.

Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono essi pure concorrere, subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni di cui all'art. 5, all'iscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, però nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado (18).

45. Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del settantottesimo anno di età per il grado di maggior generale, del settantatreesimo anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del settantesimo anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del sessantottesimo anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il proprio grado e l'uso dell'uniforme.

Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il cinquantottesimo anno di età, potranno essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cesseranno di appartenere al personale dell'associazione, allorché avranno compiuto il sessantottesimo anno di età (18).

46. Tutti gli arruolati nel personale dell'associazione sono obbligati, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza, a darne avviso al comitato presso il quale furono arruolati ed a quello nella cui giurisdizione vanno a stabilirsi.

47. I comitati centri di mobilitazione rimetteranno, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al comitato centrale l'elenco del personale arruolato, iscritto nel ruolo normale e nel ruolo speciale.

Allorquando eseguiranno promozioni o cancellazioni nel personale di assistenza, ne dovranno dare subito partecipazione al comitato centrale, per le opportune annotazioni.

Capo VII - Perdita del grado.

Sospensione dal grado.

Consigli e commissioni di disciplina.

48. Gli appartenenti al personale della C.R.I. perdono il grado per una delle cause seguenti:

1° dimissioni volontarie, secondo il disposto dell'art. 34 del presente decreto;

2° dimissioni (personale direttivo) o proscioglimento dalla ferma (personale d'assistenza) di autorità:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

b) per irreperibilità accertata;

c) per posizione sociale incompatibile con il decoro del grado;

d) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio in tempo di pace per servizio di prima nomina;

e) per incapacità alle funzioni del proprio grado, che dovrà risultare da motivati rapporti dei comandanti delle unità, muniti degli espliciti pareri di tutte le superiori autorità gerarchiche, e dal giudizio della commissione centrale del personale, di cui all'art. 25, in conformità al disposto dell'art. 41;

f) per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato, che avrà altrimenti diritto ad una visita collegiale di appello presso la commissione superiore medica di controllo del comitato centrale, la cui decisione sarà definitiva. Alla riforma del personale si potrà però far luogo soltanto quando l'iscritto sia stato riconosciuto non idoneo

neppure ai servizi territoriali (art. 41). Sulla riforma dovrà pronunciarsi sempre una commissione superiore medica di controllo;

g) per sopravvenuta dispensa dal richiamo alle armi per mobilitazione, nei confronti del personale di assistenza iscritto tanto nel ruolo normale quanto in quello speciale (19);

3° perdita della cittadinanza;

4° cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere del consiglio o della commissione di disciplina;

5° cancellazione dai ruoli che consegue di diritto:

A) Per gli appartenenti al personale direttivo, per condanna:

a) nei casi espressamente previsti dalla legge penale militare;

b) per delitto non colposo, quando esso importi una delle pene accessorie previste dal primo comma dell'art. 19 del codice penale comune (tranne che si tratti dei reati di cui agli artt. 396 e 399 del codice stesso), ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali, previste dall'art. 215 del detto codice;

c) per i delitti non colposi contro la personalità dello Stato (capo I e II, titolo I, libro II, del codice penale comune) e per i delitti previsti dal predetto codice negli articoli dal 476 al 493, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 624, 628, 629, 640, 643, 646 e dal codice di commercio negli artt. 860 e 861, terzo comma (20).

B) Per il personale di assistenza, per condanna:

a) nei casi espressamente previsti dalla legge penale militare;

b) ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di cinque anni;

c) a qualunque pena prevista dal codice penale comune: libro II, titolo I (capo I, esclusi gli artt. 273 e 274 - capo II - capo IV - articoli da 301 a 307 del capo V); titolo II (artt. 314, 315, 316 e 334 del capo I - artt. 349 e 351 del capo II); titolo III (artt. 368 e da 371 a 377 del capo I); titolo V (articoli da 416 a 419); titolo VI (capo I - artt. 438, 439, 440, 442, 445, 446, 447 del capo II); titolo VII (capo I - articoli da 467 a 471 del capo II - capo III, esclusi gli artt. 480, 481, 484); titolo IX (artt. 519, 520, 521 del capo I - articoli dal 530 al 537 del capo II); titolo XI (art. 564 del capo II); titolo XIII (artt. 624, 625 e da 628 a 634 del capo I - artt. 640, 645, 646, 648 del capo II) e dagli artt. 860 e 861 del codice di commercio (21);

d) per qualsiasi delitto ad una pena restrittiva della libertà personale di qualsiasi durata, quando siavi congiunta come pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.

C) Per il personale di assistenza che abbia conseguito la iscrizione nel personale direttivo (22).

La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo sarà effettuata con decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra (22/a), in seguito a designazione fattagli dal presidente generale dell'associazione.

Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione sarà adottata con provvedimento del presidente generale dell'associazione.

49. Nel caso di condanna, la cancellazione dai ruoli avrà luogo a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata da un giudice militare, si verificherà dopo trascorsi tre mesi dalla affissione della sentenza.

50. Al personale direttivo (ufficiali) può essere inflitta la sospensione dal grado, regolata secondo quanto è disposto dai seguenti articoli.

L'anzianità dell'ufficiale sospeso dal grado viene ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.

51. La sospensione dal grado è di carattere penale, disciplinare e precauzionale.

Fuori dei casi previsti all'art. 48 e salvo disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione o all'arresto proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dal grado per la durata della pena, salvo il caso di condanne con il beneficio della sospensione condizionale.

52. Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare e la gravità di essi lo consigli, egli può essere sospeso dal grado a tempo indeterminato.

Tale provvedimento dovrà essere adottato senz'altro quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato o ordine di cattura, o siano state adottate misure di sicurezza detentive in via provvisoria.

53. Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che esclude la esistenza del fatto imputato, o, pure ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando però dal procedimento penale, comunque definitivo, emergano fatti o circostanze che possano rendere passibile l'ufficiale di punizione, egli dovrà essere sottoposto a procedimento disciplinare.

54. Nel caso di sospensione precauzionale dal grado di cui al primo comma dell'art. 52, il procedimento disciplinare dovrà essere iniziato non oltre sei mesi dalla sospensione.

Ove però tale procedimento non possa avere inizio entro detto termine, l'ufficiale potrà essere confermato nella sospensione.

55. La durata della sospensione dal grado di carattere disciplinare non può essere inferiore a due mesi, né superiore a dodici e sarà indicata nel decreto con cui viene inflitta.

56. La sospensione dal grado di cui ai precedenti articoli è inflitta con decreto reale su proposta del Ministro della guerra (22/a), in seguito a designazione fattagli dal presidente generale dell'associazione.

57. Quando un appartenente al personale della C.R.I. in congedo si sia reso responsabile di atti presunti incompatibili con il suo grado o che, comunque, possano costituire mancanza punibile con la cancellazione dai ruoli, l'ente dell'associazione da cui egli dipende provvede con sollecitudine per gli accertamenti necessari e per la raccolta di tutti i dati ed elementi, che sia possibile rintracciare e che valgano a determinare i caratteri del caso.

Comunica poi per iscritto all'inquisito gli addebiti che gli vengono mossi, invitandolo a presentare le sue discolpe entro dieci giorni dalla comunicazione fattagli. Il detto termine può essere prorogato o abbreviato insindacabilmente dall'autorità che ha proceduto agli accertamenti.

Qualora l'inquisito rinunci a presentare la sua difesa scritta, ciò dovrà risultare da una sua dichiarazione da allegarsi agli atti, o, in mancanza, da analoga attestazione dell'autorità che gli ha comunicato gli addebiti.

Il deferimento di un ufficiale della C.R.I. in congedo al giudizio del consiglio di disciplina è rimesso alle decisioni del presidente generale della associazione. Per il personale di assistenza in congedo l'ordine di deferimento ad una commissione di disciplina deve essere emanato dai presidenti dei comitati centri di mobilitazione.

58. Qualora si verificasse la necessità di convocare un consiglio o una commissione di disciplina a riguardo di un ufficiale o di un sottufficiale della C.R.I. chiamato in servizio, dovranno applicarsi le disposizioni e la procedura stabilita in proposito dalla legge sullo stato degli ufficiali e dalla legge sullo stato dei sottufficiali del regio esercito. Le disposizioni e la procedura di cui trattasi, dovranno applicarsi anche se, durante l'inchiesta disciplinare, l'ufficiale o il sottufficiale inquisito sia stato inviato in congedo ed anche se gli addebiti, nei quali egli sia incorso durante il suo servizio militare, vengano a risultare dopo il suo invio in congedo.

Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorità militare, il Ministero della guerra (22/b) trasmetterà gli atti del procedimento disciplinare compiuto, in comunicazione, alla presidenza generale della C.R.I., per la cancellazione dai ruoli dell'associazione dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado, e provocherà per gli ufficiali il relativo decreto reale.

59. Allorché si tratta di giudicare personale non chiamato in servizio le commissioni e il consiglio di disciplina saranno costituiti come segue:

a) Per gli ufficiali, funzionerà da consiglio di disciplina la commissione centrale del personale, composta a norma dell'art. 25.

In nessun caso potrà un ufficiale dell'associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o più anziano. Verificandosi tale circostanza si dovrà provvedere dal presidente generale alla sostituzione dei membri incompatibili.

Il consiglio potrà essere convocato soltanto dal presidente generale dell'associazione;

b) Per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina saranno formate di volta in volta e convocate presso ogni comitato centro di mobilitazione dal rispettivo presidente.

Esse saranno composte di:

un tenente colonnello o maggiore della C.R.I., presidente;

un capitano della C.R.I.; un ufficiale subalterno della C.R.I., membri.

Il subalterno fungerà da segretario.

La commissione è costituita con ufficiali comandati per turno di anzianità, tra i presenti alla sede del comitato centro di mobilitazione, effettivi al comitato stesso.

Qualora gli ufficiali presenti non bastassero a costituire la commissione, se ne riferirà al presidente generale dell'associazione, che disporrà designando, con facoltà insindacabile, ufficiali di un comitato viciniore, nel numero necessario.

Gli ufficiali chiamati a far parte del consiglio o della commissione di disciplina non avranno diritto ad alcun compenso.

60. Quando per un medesimo fatto, o per più fatti connessi, debbano essere sottoposti a commissione di disciplina più iscritti non in servizio, sarà convocata un'unica commissione, dal presidente del comitato centro di mobilitazione presso cui è iscritto l'inquisito di grado più elevato o, a parità di grado, più anziano.

61. Non possono far parte della commissione centrale del personale, riunita in consiglio di disciplina, o della commissione di disciplina:

a) persone che prestino servizio permanente presso il comitato centrale o il comitato centro di mobilitazione, cui spetti di convocare la commissione;

- b) persone che siano tra loro parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;
- c) l'offeso o il danneggiato e le persone che siano parenti od affini, fino al quarto grado inclusivamente, con l'inquisito o con l'offeso o danneggiato;
- d) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;
- e) persone che, in qualsiasi modo, abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto ovvero siano state sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

62. L'autorità che ha ordinato la convocazione del consiglio o della commissione di disciplina, dopo aver sostituito i membri incompatibili o comunque impediti, informa l'inquisito della decisione adottata. Trasmette poscia al presidente di tale consesso l'ordine di convocazione, al quale unisce gli atti dell'inchiesta compiuta, la difesa scritta dell'inquisito e copia del suo stato di servizio. Tutti i documenti che costituiscono l'incartamento disciplinare dovranno essere elencati in apposito indice.

63. Il presidente del consiglio o della commissione, esaminati gli atti, provvederà, qualora occorra, affinché sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazioni di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il consiglio o la commissione in grado di pronunciare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'inquisito.

64. Il segretario comunica all'inquisito, almeno tre giorni prima della riunione del consiglio o della commissione, tutti gli atti e documenti ricevuti dall'autorità, che ha emanato l'ordine di convocazione, nonché le informazioni assunte per disposizione del presidente a norma del precedente articolo. L'inquisito può liberamente esaminare gli atti alla presenza del segretario, prendere nota dei punti salienti e fare le sue istanze al presidente del consiglio o della commissione. Egli dovrà firmare, per presa conoscenza, ogni singolo documento esaminato, e, qualora vi si rifiuti, il segretario compilerà un apposito verbale, da unirsi agli atti del procedimento.

65. E' affidata all'onore ed alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere istanze dell'inquisito per la produzione di nuovi documenti o per l'audizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare. Il presidente indica le persone che debbono comparire a deporre innanzi al consiglio o alla commissione, stabilisce il giorno e l'ora della sua riunione e può anche prorogarlo.

66. Le sedute del consiglio e della commissione di disciplina sono tenute a porte chiuse presente l'inquisito. Ove questi non si presenti, senza addurre un legittimo e comprovato impedimento, si delibera nonostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

67. Adunati il consiglio o la commissione, il presidente fa leggere dal segretario tutti gli atti del procedimento, i quali dovranno essere firmati, dopo la lettura, da tutti i membri ed essere timbrati con bollo del comitato, presso il quale ha luogo il consiglio o la commissione. Verranno poscia introdotte, una dopo l'altra, nell'ordine stabilito dal presidente, le persone chiamate a deporre, le quali faranno separatamente le loro attestazioni. Queste debbono essere riassunte nel verbale della seduta. L'inquisito ha infine facoltà di esporre a voce, a suo discarico, tutte quelle altre ragioni, che crederà di aggiungere a quelle già addotte nella difesa scritta. Dopo di ciò il presidente dichiara terminata la discussione e invita l'inquisito a ritirarsi.

68. Terminata la discussione il consiglio o la commissione dovranno immediatamente deliberare. La votazione avviene a mezzo di scheda segreta e firmata.

69. Il quesito da porsi in votazione sarà sempre così formulato: "Il (grado, categoria, cognome e nome dell'inquisito) è meritevole di restare nei ruoli del personale della C.R.I.?" I membri del consiglio o della commissione di disciplina esprimeranno il loro giudizio consultando esclusivamente la propria convinzione e il sentimento dell'onore e del dovere.

70. Il presidente, raccolte le schede, le legge ad alta voce e proclama l'esito della votazione e il conseguente giudizio del consiglio o della commissione secondo la maggioranza. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio del consiglio o della commissione, documento che viene letto e firmato dai componenti. Le schede sono distrutte dal presidente subito dopo la firma del verbale. Il consiglio o la commissione, dopo di ciò, saranno sciolti di pieno diritto e tutti gli atti saranno trasmessi, dal presidente, all'autorità che avrà ordinato il procedimento. Tutti i membri dovranno tenere il più scrupoloso segreto sui deliberati.

71. Il presidente generale dell'associazione o il presidente del comitato centro di mobilitazione, esaminati gli atti del consiglio o della commissione di disciplina, si assicurerà che nello svolgimento della procedura siano state osservate tutte le disposizioni regolamentari e deciderà poi in modo inappellabile.

Egli potrà discostarsi dal parere del consiglio o della commissione soltanto a favore dell'inquisito.

Per la cancellazione dai ruoli degli appartenenti al personale della C.R.I., riconosciuti non meritevoli di rimanervi, saranno applicati il penultimo e ultimo comma del precedente art. 48.

PARTE SECONDA

Avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana

Capo I - Disposizioni generali.

72. Nessun iscritto nei ruoli del personale della C.R.I. può conseguire l'avanzamento al grado superiore, se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

73. L'avanzamento del personale della C.R.I. ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e colle norme appresso indicate.

Il maggiore generale è prescelto fra i colonnelli medici o commissari e nominato con decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra (23), su designazione del presidente generale dell'associazione.

Capo II - Avanzamento del personale direttivo (ufficiali).

74. L'avanzamento del personale direttivo (ufficiali) ha luogo ad anzianità, a scelta ed a scelta per meriti eccezionali. L'avanzamento ad anzianità si effettua in tutti i gradi, salvo quanto previsto dall'art. 78, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 75 e 77 (23/a).

L'avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall'art. 78, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto dei citati articoli 75 e 77. E' concesso soltanto a quegli ufficiali che siano giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore (23/a).

Tuttavia, agli iscritti nel personale direttivo che abbiano conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della regia guardia di finanza, può essere conferito l'avanzamento al corrispondente grado nell'associazione colla stessa anzianità fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli art. 75, terzo comma, e 78 e sempre che concorra, in base alla normale procedura, il favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'articolo 81 (24).

Agli ufficiali medici e farmacisti però la norma del precedente comma è applicabile solo nel caso che la promozione nelle su indicate forze armate sia stata conseguita nei rispettivi ruoli sanitari (24).

Ove l'anzianità del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'associazione non sia compresa nei limiti di anzianità stabiliti a senso dell'ultimo comma del presente articolo, l'ufficiale promosso a termini dei precedenti due commi sarà collocato fuori quadro ed il suo rientro nel ruolo di provenienza avverrà secondo il disposto degli articoli 112 e 113 (24).

L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi e con la procedura di cui al seguente art. 82, promuovendo l'ufficiale con scavalco dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga di ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente decreto purché l'ufficiale sia compreso nel primo terzo del ruolo cui appartiene.

Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente generale dell'associazione, tenuto conto dell'organico generale e del numero dei posti resisi vacanti, determina, per le singole categorie del personale direttivo, i limiti di anzianità entro i quali devono essere comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianità ed a scelta, e li comunica ai comitati centri di mobilitazione. Nel computo dei posti disponibili deve tenersi presente il disposto dei precedenti articoli 42 e 44.

75. Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:

- a) fino al grado di colonnello per i medici;
- b) fino al grado di maggiore per i farmacisti;
- c) fino al grado di colonnello per i commissari;
- d) fino al grado di capitano per i contabili.

Tuttavia i capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se siano riconosciuti idonei per competenza e per qualità tecniche ed organizzative a ben disimpegnare le funzioni

dell'ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di maggiore commissario. Potrà però essere loro riservato solo un quinto dei posti disponibili.

Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento occorre che i candidati abbiano una permanenza minima in ciascun grado stabilita come appresso:

ad anzianità:

4 anni nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);

7 anni nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);

7 anni nel grado di capitano (medico, chimico farmacista);

4 anni nel grado di maggiore (medico);

a scelta:

7 anni nel grado di capitano (commissario);

4 anni nel grado di maggiore (commissario);

3 anni nel grado di tenente colonnello (medico e commissario) (25).

I giudizi per l'avanzamento vengono dati su appositi specchi di proposta:

a) da un consigliere del comitato centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unità o servizio;

b) dalla commissione del personale del comitato centro di mobilitazione di cui all'art. 80 (giudizio di secondo grado);

c) dalla commissione centrale del personale di cui all'art. 25 (giudizio di terzo grado).

Gli specchi di proposta debbono contenere la seguente formula, seguita dal giudizio sull'avanzamento.

Per l'avanzamento ad anzianità: "L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?". Il giudizio dovrà esprimersi con un sì, o un no.

Per l'avanzamento a scelta: "L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore?". Il giudizio dovrà esprimersi con un sì, o con un no.

I suddetti giudizi dovranno essere seguiti dalle parole: "prescelto", oppure "non prescelto."

76. Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che sia già stato prescelto debbono essere sospesi:

a) Quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulti temporaneamente inabile al servizio di istituto.

In tal caso il giudizio sull'avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per più di tre anni consecutivi.

Qualora permanesse l'inidoneità oltre tale limite, l'ufficiale dovrà essere definitivamente dichiarato non promovibile ed inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma.

b) Quando siano in corso accertamenti penali o disciplinari che possono dar luogo a provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale.

Ove però l'esito del procedimento penale o disciplinare sia favorevole, l'ufficiale, previo nuovo giudizio d'avanzamento se già giudicato prescelto, viene promosso e gli è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

77. I requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che potranno essere assunte dal comitato centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato.

Le autorità giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale debbono assicurarsi:

a) che abbia bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;

b) che possieda tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

c) che per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta nella vita civile, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

78. Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77 è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

a) abilitazione alla libera docenza;

b) essere od essere stato aiuto od assistente ordinario di cliniche od istituti scientifici universitari;

c) essere od essere stato primario od aiuto di ospedali civili di grandi città, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;

d) impiego di ruolo tecnico sanitario di grado non inferiore al 6° gerarchico, presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.

Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche o in ingegneria;

- b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sestî del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;
- c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;
- d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali (26).

79. Gli uffici personale e mobilitazione dei comitati provinciali centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale di cui all'ultimo comma dell'art. 74, e tenuto conto del termine stabilito dal seguente art. 81, compilano degli elenchi distinti per categorie e gradi inscrivendovi per ordine di anzianità, tutti gli ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianità. Per coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il motivo nell'elenco.

Per tutti gli altri intestano uno specchio singolo di proposta di avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco.

Ogni specchio di proposta d'avanzamento è corredato dei seguenti documenti:

1° titoli accademici, di studio o di carriera (27);

2° copia dello stato di servizio;

3° copia delle note caratteristiche;

4° ogni altro documento, che possa corroborare i giudizi da formularsi nei riguardi del candidato.

Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma del precedente art. 75, di formulare il giudizio di primo grado.

80. In ogni comitato centro di mobilitazione, il presidente convoca quindi la commissione per il personale, la quale è composta come appresso:

presidente: il presidente del comitato centro di mobilitazione;

membri: due ufficiali superiori della croce rossa, uno medico ed uno amministrativo.

I membri della Commissione rimarranno in carica tre anni e possono essere riconfermati (28).

Il presidente può delegare a presiedere la commissione del comitato un consigliere del comitato stesso, fatta eccezione del consigliere delegato al personale; in tal caso però le deliberazioni della commissione dovranno avere il visto e l'approvazione del presidente del comitato.

Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del comitato funge da segretario, senza voto.

Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei comitati centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.

81. Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati nel precedente art. 79, sono trasmessi infine dai comitati al presidente generale dell'associazione nel termine di un mese dalla data della comunicazione presidenziale indicata nell'art. 74, accompagnati dagli elenchi distinti per categorie e gradi di cui al citato art. 79.

Scaduto il termine sopra indicato, qualsiasi proposta di promozione non potrà formularsi e dovrà essere rinnovata in occasione delle successive promozioni.

Le proposte dei comitati centri di mobilitazione sono dal presidente generale dell'associazione sottoposte all'esame della commissione centrale del personale, di cui all'art. 25, la quale può richiedere tutti i documenti o schiarimenti che ritenga necessari e pronuncia sulle singole proposte, il suo giudizio, da riportarsi sullo specchio di avanzamento.

Il candidato è dichiarato "prescelto" per l'avanzamento quando abbia riportato a suo favore la maggioranza dei voti.

Il presidente generale dell'associazione sanziona, quindi, o meno, i giudizi di avanzamento. Trasmette poi in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all'art. 79, al Ministero della guerra (29) per la definitiva approvazione dei giudizi. Qualora i giudizi suaccennati non siano approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro per la guerra.

Le promozioni sono effettuate con decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra.

82. La promozione a scelta per meriti eccezionali può essere proposta, in qualunque momento dell'anno, soltanto a favore dell'ufficiale che, avendo dato accertata ed indubbia prova di possedere eccezionalissime qualità organizzative, direttive - tecniche e militari - ovvero specialissime benemeritenze nel campo scientifico, unite a spiccate doti morali intellettuali e di carattere, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore.

La proposta può essere promossa dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende. A tale uopo detta autorità illustra e documenta, in una apposita relazione, gli eccezionali requisiti e benemeritenze dell'ufficiale.

Le autorità alle quali gerarchicamente spetta di dare il giudizio, debbono esprimere in merito il loro parere motivato.

Il presidente generale, con sua speciale relazione riassuntiva, inoltra al Ministro per la guerra (29) la proposta.

83. Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato dal presidente del comitato centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:

avanzamento ad anzianità: "Perché l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484";

avanzamento a scelta: "perché l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti richiesti dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484.

Per l'ufficiale "non prescelto" per l'avanzamento deve essere scritta nel libretto personale la seguente variazione: Non prescelto per l'avanzamento per l'anno 19 (segue la motivazione).

L'ufficiale "non prescelto" per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, può essere preso in esame una seconda volta se sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese o abbia conseguito nuovi titoli o benemerienze valutabili per l'avanzamento. Qualora sia nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento (30).

84. I capitani che abbiano raggiunto l'anzianità stabilita dal Ministro per la guerra (29) per i capitani del regio esercito, della corrispondente categoria, assumono la qualifica di primo capitano.

Per il conferimento della suddetta qualifica vengono applicate, per analogia, le norme in vigore per gli ufficiali del regio esercito.

La qualifica di primo capitano è conferita per determinazione del presidente dell'associazione.

Gli studenti, già iscritti nel personale di assistenza, in qualità di sottufficiali, dopo che abbiano conseguito i titoli di cui all'art. 13 e seguenti, possono essere nominati sottotenenti, nei limiti dei posti disponibili e con precedenza sugli altri candidati.

85. Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate dello Stato, il Ministero della guerra, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere, mediante decreto ministeriale adottato di concerto col Ministero delle finanze, a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'associazione (30).

86. Il personale iscritto nel ruolo normale degli indisponibili, di cui all'art. 1° del presente decreto non può conseguire promozioni.

87. Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all'art. 1°, possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti appresso indicati, solo quando siano stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento.

Il numero delle vacanze utili per dette promozioni verrà calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta debbono essere ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti), trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).

Capo III - Avanzamento del personale di assistenza (sottufficiali e truppa).

88. Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base, ai requisiti di cui agli articoli seguenti, e ai ruoli normali e speciali di cui all'art. 1°, compilati per gradi e secondo l'ordine di anzianità. Gli idonei sono promossi seguendo l'ordine d'iscrizione nei ruoli suddetti.

Gli iscritti al ruolo speciale possono essere promossi solo quando siano stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei.

Il numero delle vacanze utili per dette promozioni verrà calcolato tenendo presente che per ogni cento appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale, sessantacinque debbono essere militi (inservienti, infermieri, ecc.), venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.

89. Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al comitato centrale dell'elenco del personale di cui all'art. 47, entro il mese di marzo, i comitati centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti vacanti in ciascun ruolo organico e grado, e compilano, su tale dato, un prospetto indicante il numero dei posti da coprire. Determinano quindi, per ciascun grado, il limite di anzianità fino al quale si può estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo presenti le disposizioni stabilite nel seguente art. 90.

Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi siano posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi.

E' applicabile anche al personale di assistenza il disposto dell'art. 76, relativo alla sospensione dei giudizi di avanzamento e delle promozioni.

90. L'anzianità minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado di truppa è fissata come segue:

- a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale;
- b) un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore;
- c) un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente;
- d) due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore;
- e) due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo;

f) due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.

91. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il milite, graduato o sottufficiale deve essere riconosciuto pienamente capace di esercitare, in ogni circostanza, le sue funzioni del grado che dovrà ricoprire; perciò, oltre a possedere la necessaria attitudine e prestanza fisica, occorre che egli:

- a) abbia tenuto buona condotta in servizio e in congedo;
- b) possieda i requisiti morali, di carattere e l'istruzione letteraria necessaria per le funzioni del grado al quale è proposto;
- c) possieda il prestigio per bene comandare e mantenere la disciplina di un reparto, a seconda del grado che dovrà ricoprire;
- d) abbia perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai regolamenti ed istruzioni in rapporto al grado che dovrà rivestire.

Questi requisiti devono essere posseduti in modo più elevato per le promozioni a sottufficiale e, allorché si tratti dell'avanzamento al grado di maresciallo, essi devono risultare da una esplicita dichiarazione della commissione del personale del competente comitato centro di mobilitazione.

Per la promozione al grado di maresciallo ordinario e le successive promozioni a maresciallo capo e maresciallo maggiore, i sergenti maggiori e marescialli debbono inoltre avere prestato almeno un periodo di servizio ed avere dimostrato, oltre che il possesso dei requisiti sopra citati, anche capacità tecnica per il disimpegno delle mansioni, specialmente amministrative, devolute al grado superiore.

92. I marescialli maggiori che, non avendo i titoli voluti dagli artt. 15 e 16 per la nomina ad ufficiali amministrativi, fossero ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali, saranno dai comitati centri di mobilitazione proposti, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) abbiano l'idoneità fisica e la posizione sociale confacenti al grado di ufficiale;
- b) abbiano complessivamente almeno cinque anni di anzianità nei vari gradi di maresciallo, o, comunque, due anni di anzianità di maresciallo maggiore;
- c) abbiano preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione;
- d) abbiano riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneità alla promozione;
- e) abbiano superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita commissione, prescritto dall'art. 94, per l'accertamento della cultura generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della C.R.I., indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.

93. I giudizi d'avanzamento in tempo di pace vengono formulati dalle autorità seguenti. Per il tempo di guerra provvede l'art. 103.

Per i militi e graduati di truppa:

- a) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
- b) dal consigliere delegato al personale del comitato centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
- c) dalla commissione del personale del comitato centro di mobilitazione di cui all'art. 80 (giudizio di 3° grado e decisivo).

Se trattasi di candidati in congedo il giudizio di 1° grado è formulato dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla commissione del personale.

Per i sottufficiali:

- a) dal consigliere delegato al personale del comitato centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
- b) dalla commissione del personale del comitato centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
- c) dal presidente generale dell'associazione (giudizio di 3° grado e decisivo).

Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3° grado viene dato dalla commissione centrale del personale di cui all'art. 25 e quello decisivo dal presidente generale.

Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui all'art. 92, oltre al parere del presidente generale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo del Ministro per la guerra (30/a), in conformità al disposto dell'art. 81.

La commissione del personale dei comitati centri di mobilitazione e la commissione centrale deliberano sulla idoneità all'avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti.

Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule "idoneo" o "non idoneo".

Il giudizio di non idoneità, se trattasi di sottufficiali, deve essere sempre motivato dall'autorità giudicante, specificando in quale dei requisiti indicati dall'art. 91 il sottufficiale sia giudicato insufficiente.

94. I requisiti indicati ai comma b), c) e d), dell'art. 91, saranno accertati mediante brevi esami ed esperimenti teorico-pratici.

L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui al precedente art. 92, sarà effettuato con apposito esame sulle materie che verranno fissate dal comitato centrale anche in base ai programmi che fossero stati o venissero eventualmente stabiliti dai ministeri militari per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle forze armate in analoghe condizioni (31).

Spetta al presidente del comitato centro di mobilitazione di disporre per gli esami ed esperimenti di cui al primo comma e per l'esame indicato alla lettera e) dell'art. 92, secondo i programmi suaccennati e le norme che saranno stabilite dal comitato centrale. Detti esami avranno luogo dinanzi ad apposita commissione di cinque membri, nominata dal presidente suddetto e composta di tre persone, anche estranee all'associazione, che abbiano competenza specifica nelle materie d'esame, e di due ufficiali della C.R.I., uno medico e uno amministrativo, di grado non inferiore a capitano.

95. Le autorità giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possenga i requisiti voluti dai precedenti articoli e prendono altresì in esame:

- a) le annotazioni risultanti dal foglio matricolare (stato di servizio) e le note caratteristiche;
- b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici;
- c) le informazioni, che devono essere richieste al comandante della unità ospedaliera od ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio ed attitudine pratica ai vari servizi.

96. Gli uffici personale e mobilitazione dei comitati centri di mobilitazione, compilato il prospetto indicante il numero dei posti vacanti per ciascun grado e gli elenchi, divisi per gradi e ruoli, dei candidati all'avanzamento, sottoporranno tali documenti, con le proposte o pareri dei direttori delle unità o dei servizi, con lo stato di servizio, con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e per i sottufficiali con lo specchio di avanzamento al consigliere delegato al personale.

I giudizi delle autorità giudicatrici per gli avanzamenti a graduati di truppa saranno segnati negli elenchi, a fianco di ciascun candidato; per i sottufficiali saranno formulati invece sugli specchi d'avanzamento.

97. Per i candidati che abbiano riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il presidente del comitato centro di mobilitazione, provvede al rilascio del brevetto; se invece trattasi di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al comitato centrale per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del presidente generale (32).

98. Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive è giudicato "non idoneo", resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento.

Sono pure esclusi dall'avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte consecutive non si siano presentati, anche quando la loro assenza sia stata causata da un motivo giustificato.

Capo IV - Disposizioni relative al tempo di guerra.

99. Per "tempo di guerra" deve intendersi quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

100. In tempo di guerra possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali debitamente accertati, di iscritti che abbiano dato un eccezionale contributo alla preparazione ed allo svolgimento dei servizi dell'associazione.

Per questi spostamenti straordinari di sede nei ruoli potrà derogarsi dai limiti di anzianità e dalla permanenza minima nei gradi di cui agli artt. 74, 75 e 90.

Nello stesso grado possono essere conseguiti anche più avanzamenti straordinari, per nuovi meriti eccezionali successivamente acquisiti.

101. Le proposte di avanzamento straordinario nel ruolo per meriti eccezionali a favore di ufficiali sono formulate, con apposita relazione, dai delegati dell'associazione presso le forze armate, ovvero dai presidenti dei comitati centri di mobilitazione, rispettivamente per il personale in servizio presso unità od uffici alle proprie dipendenze.

Le proposte a favore di appartenenti al personale di assistenza sono formulate, con apposita relazione, dal capo dell'unità o servizio.

Dette relazioni accompagneranno i giudizi, da formularsi dalle autorità prescritte dall'art. 103.

102. L'avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali è concesso con spostamento di sede dell'iscritto interessato nel ruolo, per un numero di posti pari ad un terzo del ruolo del grado cui l'iscritto medesimo appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo il disposto dell'art. 111.

Qualora, nell'effettuare detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'iscritto è subito promosso; e se non esiste vacanza è promosso fuori quadro a norma degli artt. 107 e 111, se ufficiale; ovvero in soprannumero se appartiene al personale di assistenza.

103. I giudizi d'avanzamento in tempo di guerra vengono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle autorità seguenti.

Per gli ufficiali addetti ad unità o servizi dell'associazione:

a) dal delegato dell'associazione presso le forze armate ovvero dall'ufficiale superiore preposto all'ispezione dell'unità, rispettivamente per il personale alle proprie dipendenze. Nei comitati, nella cui circoscrizione non funzioni un ispettore delle unità, dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado). Il giudizio è provocato da una proposta del capo dell'unità o servizio;

b) dal presidente del comitato centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio della commissione del personale del comitato stesso (giudizio di 2° grado);

c) dalla commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado). Dopo tale giudizio dovrà seguirsi la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo di pace.

Per gli ufficiali comandati presso le forze armate dello Stato:

d) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

e) dalle autorità dell'associazione di cui alle lettere b) e c).

Per i sottufficiali addetti ad unità o servizi dell'associazione:

f) dalle autorità di cui alla lettera a) (giudizio di 1° grado);

g) dall'autorità di cui alla lettera b) (giudizio di 2° grado);

h) dal presidente generale dell'associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applicano gli ultimi due commi dell'art. 93.

Per i militi e graduati di truppa addetti ad unità e servizi dell'associazione:

i) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

l) dalle autorità di cui alla lettera a) (giudizio di 2° grado);

m) dall'autorità di cui alla lettera b) (giudizio di 3° grado e decisivo).

Per il personale d'assistenza comandato presso le forze armate dello Stato:

n) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);

o) dall'autorità dell'associazione di cui alla lettera a) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera b) per i sottufficiali (giudizio di 2° grado);

p) dall'autorità di cui alla lettera b) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera h) per i sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo).

Per il personale non chiamato in servizio dovrà seguirsi la procedura ordinaria prescritta per il tempo di pace.

104. In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di assistenza, di cui rispettivamente agli artt. 74 e 88, gli uffici personale e mobilitazione dei comitati centri di mobilitazione signaleranno i candidati compresi nei fissati limiti di anzianità alle autorità competenti, per emettere il giudizio di 1° grado a norma dell'art. 103 e trasmetteranno a dette autorità gli specchi, elenchi e documenti previsti dall'art. 96.

Le autorità che intendessero formulare proposte di avanzamenti straordinari di ruolo per meriti eccezionali, dovranno preventivamente chiedere al competente comitato centro di mobilitazione informazioni sulla sede di anzianità dell'interessato nel ruolo e sulle pratiche conseguenze che la eventuale proposta avrebbe per l'interessato medesimo.

105. Gli artt. 100 e seguenti sono applicabili anche al personale direttivo e di assistenza che partecipi nelle colonie ad operazioni militari importanti.

Agli ufficiali dell'associazione eventualmente prigionieri di guerra, saranno applicate per analogia le norme degli artt. 143, 144 e 145 della legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito.

Nel caso di sopraggiunta inabilità fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, saranno applicati per analogia gli artt. 140, 141 e 142 della predetta legge.

PARTE TERZA

Norme relative agli ufficiali fuori quadro ed in soprannumero

106. Gli ufficiali della C.R.I., chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici od unità delle forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanità pubblica, saranno collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 27 del presente decreto. Essi saranno presi in forza ed amministrati dai comandi, uffici ed unità presso i quali siano stati comandati.

107. E' altresì collocato fuori quadro il personale direttivo, che risultasse eventualmente in eccedenza all'atto della prima applicazione dell'organico, di cui al predetto art. 27.

E' inoltre collocato fuori quadro, nel caso che non vi siano corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui all'art. 5, abbia ottenuto l'autorizzazione per l'iscrizione nel ruolo normale (33).

Sarà infine collocato fuori quadro, a norma degli artt. 74 e 102, il personale direttivo che abbia conseguito l'avanzamento ad anzianità od a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle forze armate

dello Stato, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrano le circostanze all'uopo previste rispettivamente nei menzionati articoli (33).

108. Fino a quando vi siano ufficiali fuori quadro a senso degli articoli precedenti, gli iscritti nel ruolo degli indisponibili, per i quali venga revocata la dispensa loro concessa, anziché essere trasferiti direttamente nel ruolo normale-mobile saranno transitati nell'elenco dei fuori quadro, seguendovi però l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità (34).

109. Tutto il personale direttivo collocato fuori quadro sarà iscritto in un unico elenco distinto per categorie e gradi, seguendo rigorosamente l'ordine dell'anzianità di grado già posseduta od acquistata per promozione da ciascun ufficiale, salvo, per i provenienti dal ruolo degli indisponibili, il disposto del precedente articolo.

110. L'avanzamento ad anzianità od a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro avrà luogo quando sarà stato promosso al grado superiore un pari grado che lo seguiva o lo seguirebbe nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili potranno, invece, essere promossi soltanto quando sia stato promosso l'ultimo iscritto nel ruolo normale, di pari grado ed anzianità, dichiarato "prescelto".

111. Per le promozioni ad anzianità, a scelta e per meriti eccezionali degli ufficiali fuori quadro, dovranno applicarsi gli artt. 74 e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 103 e 104.

Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'art. 102 dovrà calcolarsi su un ruolo unico, il quale contenga gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero, che ricoprano il grado dell'interessato. Questi assumerà l'anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, venga a precederlo nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assumerà invece l'anzianità che gli compete secondo le norme comuni.

112. Fino a quando vi siano ufficiali fuori quadro, la metà dei posti resisi vacanti e devoluti all'avanzamento nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la metà più uno), dovrà essere destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti. Tale trasferimento sarà effettuato nel gennaio di ogni anno allorché dovrà procedersi a quanto dispone l'art. 74, ultimo comma (34/a).

L'altra metà sarà destinata agli avanzamenti normali.

113. Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avverrà seguendo rigorosamente l'ordine di anzianità di ciascun iscritto, il quale dovrà riprendere la sede di anzianità già eventualmente posseduta nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali dovranno rientrare nel ruolo normale mobile, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado, ed anzianità a termini dell'articolo 43 (35).

114. Gli ufficiali della C.R.I. iscritti nel ruolo normale, promossi in applicazione dell'art. 85, qualora risultino in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'art. 27, saranno collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.

115. Avvenuto il completo ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali, la metà dei posti riservati a tale riassorbimento sarà invece devoluta alla graduale eliminazione dei soprannumero.

Per ogni soprannumero eliminato, sarà coperta la relativa vacanza nel grado inferiore.

Effettuata l'eliminazione di cui trattasi, la totalità dei posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado, verà destinata alle promozioni normali a termini dell'art. 75 del presente decreto.

PARTE QUARTA

Assegni ed indennità al personale militare della Croce Rossa Italiana

Disposizioni generali.

116. Il personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della C.R.I., assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti od uffici dell'associazione, riceve le competenze stabilite per ciascun grado dal presente decreto, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali.

In tempo di guerra, il personale direttivo e di assistenza della C.R.I. riceve lo stesso trattamento economico dei pari grado del regio esercito.

E' in facoltà del Ministro per la guerra (35/a), di concerto con il Ministro per le finanze, di corrispondere al personale volontario non avente obblighi militari, un supplemento di assegni da stabilirsi all'atto della mobilitazione.

Tali competenze sono corrisposte in ragione del grado e della carica che ciascuno riveste e nei casi indicati dal presente decreto.

Nei casi di servizi speciali, il Ministero della guerra ha facoltà di assegnare di volta in volta, di concerto col Ministero delle finanze, soprassoldi speciali a seconda del servizio, della sua probabile durata e del luogo ove deve essere prestato.

All'infuori delle competenze fissate dal presente decreto, null'altro compete al personale in servizio, salvo i casi di cui al primo comma del presente articolo.

Chiunque percepisca, corrisponda, o faccia corrispondere, per qualsiasi ragione, indennità, soprassoldi, sussidi, gratificazioni ed in genere qualsiasi competenza nella misura, per il tempo e per i servizi o missioni non contemplati dal presente decreto, è tenuto a risarcire l'amministrazione della somma indebitamente percetta, pagata o fatta pagare.

Nella stessa responsabilità incorre chiunque usufruisca, corrisponda, o faccia corrispondere, come sopra, competenze in natura.

Gli stipendi, le paghe giornaliere, le indennità e gli assegni tutti che possono spettare agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi della C.R.I., non possono cedere né sequestrarsi, eccettuati i casi di debito verso lo Stato, verso l'amministrazione militare o della C.R.I. dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, e per causa di alimenti dovuti per legge, ed i casi previsti dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, nella misura prevista dalla legge stessa e successive modificazioni (36).

Agli ufficiali e sottufficiali, impiegati delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, i quali abbiano ceduto il quinto del loro stipendio civile, la ritenuta viene continuata dall'unità o servizio cui sono addetti.

Ai caporali e militi, la ritenuta per sperpero e sciupio del materiale e per debito verso l'amministrazione può essere praticata in ragione di metà della paga.

Gli stipendi, le indennità e gli assegni di qualunque genere dovuti agli ufficiali, ai sottufficiali, ai caporali e militi, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva scadenza, sono prescritti.

Quando però la prescrizione corre contro minori non emancipati, e contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni, a meno che tanto gli uni quanto gli altri siano, a norma di legge, integrati nella capacità giuridica e rappresentati dai rispettivi tutori, nel qual caso si applica la prescrizione biennale.

La prescrizione si compie per mancata domanda o per trascurata esazione da parte del creditore.

Nei rapporti amministrativi, qualunque domanda o sollecitazione scritta, effettivamente provata, presentata nel termine prescritto, basta ad interrompere la prescrizione.

In tutti i casi non contemplati dal presente decreto, decide, di volta in volta, la presidenza generale, su proposta dell'ufficio competente.

Le misure degli stipendi, degli assegni e delle indennità varie previste dal presente decreto sono al lordo delle riduzioni sancite dai regi decreti 20 novembre 1930, n.1491 (36/a) e 14 aprile 1934, n. 561 (36/b), e s'intendono modificate in relazione alle varianti che eventualmente venissero stabilite in materia per il regio esercito.

Capo I - Competenze del personale direttivo (ufficiali) (36/c).

117. Gli ufficiali della C.R.I., quando vengono richiamati dal congedo o in caso di prima nomina, ricevono, per i primi tre mesi di servizio, lo stipendio nella misura annua appresso indicata: (36/c).

Dopo il terzo mese di servizio, gli ufficiali ricevono lo stipendio stabilito dalla seguente tabella da determinarsi in base alle norme appresso indicate. (36/c).

Alle cifre sopra indicate dovranno applicarsi, oltre le riduzioni di legge, le ritenute per imposte erariali di cui all'art. 153 del presente decreto.

Gli assegni di cui alla presente tabella sono soggetti alla tassa di quietanza.

118. Gli stipendi sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio da ufficiale, se risulti più favorevole.

L'anzianità di grado è data dal tempo che l'ufficiale ha passato effettivamente in servizio nel grado.

L'anzianità di servizio è computata invece per il tempo di effettivo servizio da ufficiale, diminuito del numero di anni appresso indicati per ciascun grado:

Maggiore generale	anni 28
Colonnello o tenente colonnello	” 21
Maggiore	” 16
Capitano	” 10
Tenente	” 4

Il servizio militare, compreso quello trascorso nel grado di aspirante ufficiale, prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale, è computato, agli effetti dell'anzianità di servizio, per la metà, e in ogni caso, per non oltre quattro anni.

Per gli ufficiali medici e farmacisti è computata, nell'anzianità di servizio, la durata legale dei rispettivi corsi universitari diminuiti di un anno.

Dall'anzianità di grado o di servizio da ufficiale ai fini della determinazione dello stipendio, deve dedursi il tempo in cui l'ufficiale sia stato:

- detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;
- detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale;
- sospeso dal grado.

119. Agli ufficiali i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti od unità mobilitate alle dipendenze del comando supremo, anche se detti reparti o unità siano state dislocate in territorio fuori della zona di guerra, il tempo trascorso nei reparti stessi dal 24 maggio 1915 alla data di armistizio sui vari fronti, è computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio.

Il tempo trascorso lontano dai predetti reparti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, si considera passato presso i reparti suddetti.

Non sono considerate come malattie dipendenti dalla guerra quelle preesistenti, anche se si siano aggravate durante la guerra.

Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti mobilitati alle dipendenze del comando supremo fino alla data del rimpatrio e, in ogni caso, non oltre la data di armistizio sui vari fronti.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie di pensione, giusta tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (36/d), sostituita dalle tabelle A e B annesse al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 (36/e), è computato, come servizio prestato nei reparti mobilitati, quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità, che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi, alla data di armistizio.

120. Le date di armistizio sono:

4 novembre 1918 per il fronte dell'impero austro-ungarico, per il fronte balcanico, della Turchia asiatica e per le isole dell'Egeo;

11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'impero germanico (Francia, Belgio).

121. Sono esclusi dai benefici concessi dall'art. 119 gli ufficiali i quali durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione, per delitti commessi nel periodo stesso. L'esclusione di cui al precedente comma non ha luogo se trattasi di contravvenzioni oppure di condanne inflitte per duello o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi - escluso quello di lucro - che la legge penale equipara a negligenza o imperizia; o se trattasi, infine, di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione o reintegrazione nel grado.

122. Agli ufficiali, i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 119, spetta, agli effetti della determinazione dello stipendio ed indipendentemente dai benefici derivanti dall'articolo stesso:

a) l'abbreviazione di due anni, se per fatto di guerra anteriore al 1° aprile 1922 abbiano conseguito ricompense al valor militare, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie di pensione, giusta tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (36/d), sostituita dalle tabelle A e B annesse al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491 (36/e);

b) l'abbreviazione di un anno, se per fatto di guerra anteriore al 1° aprile 1922 abbiano ottenuto la croce di guerra od abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla lettera a).

Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

In applicazione del presente articolo, non può essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Le ricompense al valore, che danno diritto all'abbreviazione di due anni, di cui alla lettera a) del presente articolo, sono: la medaglia di bronzo, d'argento e d'oro al valor militare;

le decorazioni dell'ordine militare di Savoia;

l'avanzamento straordinario per merito di guerra e la croce di guerra al valor militare.

123. Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane è computato, per una volta tanto, in aumento dell'anzianità di grado o di servizio nella seguente misura:

a) per intero, per i primi due anni del periodo trascorso, anche ad intervalli, nelle diverse colonie;

b) per un terzo, per gli anni successivi.

124. Agli effetti della determinazione degli stipendi, il servizio prestato nelle località, ed entro i periodi appresso indicati, è computato cumulativamente con il servizio coloniale, secondo le norme di cui al precedente art. 123.

Cina - per coloro che hanno fatto parte del corpo di operazione dal giorno dell'imbarco (e non prima del 12 luglio 1900), al giorno del rimpatrio (non oltre il 31 dicembre 1901).

Egeo - dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918.

Albania - dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920.

Murmania - dal 24 agosto 1918 al 10 agosto 1919.

Siberia asiatica - dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.

125. I benefici di cui ai precedenti artt. 119 e 122, che debbono essere goduti una sola volta, sono valutati nella determinazione degli stipendi inerenti al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio, qualora la nomina ad ufficiale sia posteriore a tale data.

Gli ufficiali che alla data del 1° aprile 1922, o all'atto della determinazione del primo stipendio, avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che per ciò fosse stato necessario valutare in tutto od in parte i benefici di cui agli articoli succitati, potranno godere dei benefici stessi, o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione. Il riporto di detti benefici non potrà farsi, in ogni caso, che nel grado immediatamente superiore a quello rivestito al 30 novembre 1923.

126. L'attribuzione dello stipendio è fatta con determinazione del presidente generale dell'associazione, in seguito a proposta degli enti che hanno in forza matricolare l'ufficiale. La determinazione presidenziale dello stipendio di ciascun ufficiale è oggetto di variazione matricolare e deve perciò essere registrata sullo stato di servizio.

127. Lo stipendio giornaliero per gli ufficiali è calcolato in ragione di 1/360 dello stipendio annuo.

128. Il pagamento dello stipendio agli ufficiali è fatto, a cominciare dal 27 di ogni mese, in ragione di 1/12 dello stipendio annuo, qualunque sia il numero dei giorni del mese.

Il pagamento dello stipendio e degli altri assegni agli ufficiali in campagna ha luogo al termine di ogni quindicina e cioè il 15 e l'ultimo di ogni mese.

129. L'ufficiale che, per determinazione della presidenza generale dell'associazione, sia incaricato di funzioni del grado immediatamente superiore, conserva lo stipendio del proprio grado.

130. Lo stipendio dell'ufficiale di prima nomina e di quello richiamato dal congedo, decorre dal giorno della presentazione all'unità od ufficio in cui l'ufficiale deve prestare servizio.

131. Il maggiore stipendio, in caso di promozione, decorre dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata diversamente la decorrenza.

132. Gli aumenti di stipendio nel grado sono conferiti al compimento di periodi biennali, triennali o quadriennali, secondo quanto risulta dalla tabella di cui al precedente art. 117.

Detti aumenti decorrono dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che il compimento degli anni di servizio avvenga fra il 1° ed il 15, oppure dopo il 15 del mese.

133. Agli ufficiali provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato è dovuto lo stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione.

La pensione però viene corrisposta in luogo dello stipendio, se più favorevole.

Tale disposizione non si applica agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra, i quali percepiscono gli assegni del proprio grado e conservano il diritto alla pensione privilegiata di guerra di cui sono provvisti.

134. Gli ufficiali impiegati civili dello Stato, quando vengono richiamati in servizio in tempo di pace, conservano, per i primi due mesi, lo stipendio civile e percepiscono, per tale periodo, anche quello inerente al proprio grado militare. Quando invece detti ufficiali vengono chiamati per servizi di guerra, saranno osservate le speciali disposizioni emanate dallo Stato.

135. Lo stipendio è corrisposto, oltre che per il tempo dell'effettivo servizio, anche quando l'ufficiale si trovi:

- a) in licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio;
- b) in licenza ordinaria;
- c) in breve licenza;
- d) agli arresti di rigore o di forza per motivi disciplinari.

136. Lo stipendio è ridotto alla metà, agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dal grado; salvo ad avere l'altra metà quando il procedimento penale abbia termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, oppure, ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte.

137. Lo stipendio è sospeso:

- a) agli ufficiali sospesi dal grado;
- b) agli ufficiali in licenza speciale per affari privati. La sospensione ha luogo per tutti i giorni della licenza, compreso il viaggio;
- c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificata causa, non raggiungano nel tempo stabilito il loro posto, o se ne assentino. La sospensione ha luogo per tutti i giorni di assenza, compresi, nel primo caso, anche quelli di dilazione consentiti da speciali disposizioni.

138. L'ufficiale viene reintegrato nello stipendio dal giorno successivo a quello in cui cessa dalla posizione che aveva dato luogo alla riduzione o sospensione dello stipendio.

139. E' considerato in attesa di giudizio, agli effetti delle riduzioni dello stipendio, l'ufficiale consegnato agli arresti o detenuto in attesa di procedimento penale.

140. E' considerato non giunto, agli effetti della sospensione dello stipendio, l'ufficiale che, senza giustificata causa, non raggiunga il suo posto nel termine di tempo fissato dai regolamenti o dalla speciale disposizione che lo riguarda, sia che egli provenga dai nuovi nominati o dai richiamati dal congedo, sia che debba rientrare da licenza di qualunque specie, o raggiungere una nuova destinazione.

141. Lo stipendio cessa dal giorno in cui l'ufficiale, collocato in congedo temporaneo o definitivo, è posto in libertà. Cessa anche dal giorno in cui l'ufficiale è collocato in posizione di riforma o viene dimesso o comunque cancellato dai ruoli.

In caso di morte, lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello del decesso. Qualora il decesso dell'ufficiale avvenga il giorno 27 o dopo, non si promuovono azioni di recupero per le giornate pagate in più fino al termine del mese.

142. Lo stipendio non spetta in nessuna misura e per nessun periodo di tempo all'ufficiale che venga collocato in congedo perché riconosciuto non idoneo al servizio della C.R.I. all'atto in cui viene chiamato o richiamato in servizio.

143. L'ufficiale in congedo senza assegni a carico dello Stato, quando è chiamato a comparire fuori della sua residenza come inquisito avanti una commissione d'inchiesta o un consiglio di disciplina, o in tribunale militare, riceve soltanto l'assegno giornaliero pari alla metà dello stipendio netto stabilito dal primo comma dell'art. 117.

Uguale trattamento spetta all'ufficiale che, essendo chiamato in servizio senza assegni, è messo agli arresti di rigore o agli arresti di fortezza.

Supplemento di servizio attivo.

144. In aggiunta allo stipendio stabilito a norma delle precedenti disposizioni, gli ufficiali della C.R.I. ricevono un supplemento di servizio attivo nella misura fissata per ciascun grado dalle tabelle seguenti: (36/f).

Il supplemento di servizio attivo non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti di pensione. Detto supplemento non è dovuto nei casi in cui l'ufficiale venga a trovarsi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

Nei casi in cui lo stipendio è sospeso o ridotto, cessa la corresponsione del supplemento di servizio attivo.

Il pagamento e la decorrenza del supplemento di servizio attivo, viene regolato con le stesse norme stabilite per lo stipendio.

Indennità militare.

145. Gli ufficiali dell'associazione non provvisti di alloggio gratuito da parte dell'amministrazione, ricevono l'indennità militare nella seguente misura annua: (36/f).

Gli ufficiali provvisti di alloggio gratuito dall'amministrazione, anche quando per disposizioni regolamentari o per riconosciuta necessità di servizio siano obbligati ad alloggiare in una unità dell'associazione, ricevono l'indennità militare nella misura annua appresso indicata: (36/f).

Per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura gratuito non di servizio, la riduzione dell'indennità militare è stabilita nella seguente misura: (36/f).

Nei casi in cui lo stipendio è sospeso o ridotto, anche l'indennità militare è sospesa o ridotta nelle stesse proporzioni dello stipendio.

Agli ufficiali, che per qualsiasi ragione siano comandati in servizio all'estero, è dovuta l'indennità militare sopra indicata, a seconda dei casi.

L'indennità militare è regolata, per la decorrenza e la cessazione, come lo stipendio.

Aggiunta di famiglia.

146. L'aggiunta di famiglia è dovuta soltanto agli ufficiali dal grado gerarchico 8° all'11° (maggiore, capitano, tenente, sottotenente), ammogliati o vedovi con prole minorenni o, anche se celibi, con prole minorenni naturale legalmente riconosciuta.

La misura dell'aggiunta di famiglia è di lire 150 mensili lorde per qualsiasi grado, oltre una quota complementare di lire 30 mensili lorde per ogni figlio minorenni (di età inferiore ai 21 anni), fino al massimo di tre.
Per ogni figlio minorenni in più dei tre, la quota complementare è dovuta in misura doppia a quella suindicata (36/f).

147. Il pagamento dell'aggiunta di famiglia è fatto con le stesse norme dello stipendio.

Nei casi in cui lo stipendio è ridotto o sospeso, l'aggiunta di famiglia e le quote complementari per i figli vengono sospese.

L'ufficiale provvisto di aggiunta di famiglia e di quote complementari da altra amministrazione, non le riceve dalla C.R.I.

148. L'accertamento dello stato di famiglia, per la concessione della relativa aggiunta e delle quote complementari per i figli, viene eseguito dall'ufficio del personale in base ai registri matricolari, ed occorrendo, su dichiarazione degli interessati.

Coloro i quali non rilasciano dichiarazioni conformi a verità, ovvero non denunciano le variazioni nello stato di famiglia, portanti diminuzioni alle indennità, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

149. Per l'aggiunta di famiglia valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per le sopresse indennità temporanee mensili di caro viveri. Tali norme sono riportate nelle circolari 577 e 374 del G. M. U. degli anni 1921 e 1923.

Indennità fissa per i primi capitani.

150. Ai capitani, che per determinazione presidenziale rivestono la qualifica di primo capitano, è dovuta la speciale indennità annua di lire 400 lorde.

Detta indennità è pagata a rate mensili, insieme con lo stipendio, calcolata tutti i mesi indistintamente come se fossero composti di 30 giorni.

La decorrenza e la corresponsione dell'indennità di primo capitano sono regolate con le stesse norme vigenti per lo stipendio.

L'indennità fissa dei primi capitani cessa nei casi in cui lo stipendio è ridotto o sospeso (36/g).

Alloggio.

151. Gli ufficiali della C.R.I. non hanno diritto all'alloggio gratuito, né a corrispettiva indennità.

Soltanto negli ospedali della C.R.I., l'ufficiale medico con funzioni di direttore e l'ufficiale medico con funzioni di aiutante maggiore possono alloggiare gratuitamente nei locali dell'ospedale stesso.

Qualora nell'ospedale vi siano locali disponibili, il direttore ha facoltà di farvi alloggiare anche gratuitamente altri ufficiali, preferibilmente medici e farmacisti, fintantoché detti locali non siano necessari per il ricovero degli infermi.

Vitto.

152. Agli ufficiali della C.R.I. non è dovuto il vitto, né in natura, né in contanti.

Soltanto negli ospedali dell'associazione, al medico di guardia che presti servizio continuativo per oltre 12 ore, spetta il vitto gratuito nella misura massima stabilita per i ricoverati.

Il vitto non è convertibile in indennità, né in contanti.

Ritenute per imposte erariali.

153. Gli stipendi, le indennità (meno quelle di risarcimento per malattia) e gli assegni di carattere temporaneo o continuativo, che vengono corrisposti in qualsiasi misura agli ufficiali, sono soggetti alle seguenti ritenute per imposte erariali: ricchezza mobile in ragione dell'8 per cento; imposta complementare in ragione del 0,50 per cento.

Sono soggetti alle suddette ritenute anche gli assegni, compensi e simili corrisposti per incarichi e lavori straordinari ed occasionali.

Tanto la ritenuta di ricchezza mobile, quanto quella di imposta complementare, si applicano sull'importo lordo delle competenze. Però, se lo stipendio dell'ufficiale fosse eventualmente soggetto a ritenuta per opere di previdenza, le imposte erariali predette si applicano sullo stipendio al netto delle ritenute di previdenza.

Capo II

Competenze del personale di assistenza (sottufficiali e truppa) (36/g).

Norme relative alle competenze dei marescialli.

154. Con la dizione "marescialli", usata nei successivi articoli, s'intendono i marescialli dei tre gradi.

155. Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare e l'aggiunta di famiglia spettanti ai marescialli dell'associazione sono quelli indicati nella seguente tabella: (36/g).

Alle cifre sopra indicate dovranno applicarsi, oltre le riduzioni di legge, le ritenute per imposte erariali di cui all'art. 163.

Gli assegni di cui alla presente tabella sono soggetti alla tassa di quietanza.

Ai marescialli dell'associazione quando vengono chiamati in servizio, lo stipendio va corrisposto per i primi tre mesi, nell'importo iniziale del proprio grado.

Dopo il terzo mese di servizio, lo stipendio dei marescialli viene determinato in base alle norme appresso indicate.

156. Gli stipendi dei marescialli sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio, se risulti più favorevole.

L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso.

Nell'anzianità di servizio è computato solo il tempo passato effettivamente in servizio da militare.

Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni appresso indicati per ciascun grado:

Maresciallo ordinario	anni 6
Maresciallo capo	” 10
Maresciallo maggiore	” 14

157. Agli effetti della determinazione dello stipendio, ai marescialli si applicano le disposizioni contenute negli artt. 119, 120, 121, 122 del presente decreto.

I benefici contemplati negli artt. 119 e 122 debbono essere goduti una sola volta e sono valutati nella determinazione dello stipendio inerente al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio, qualora la nomina a maresciallo sia posteriore a tale data.

I marescialli che, al 1° aprile 1922 o all'atto della determinazione del primo stipendio, avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che per ciò fosse stato necessario valutare in tutto o in parte i benefici di cui agli articoli succitati, potranno godere dei benefici stessi, o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione.

158. Ai marescialli provvisti di pensione civile o militare è dovuto lo stipendio inerente al proprio grado, restando sospeso il pagamento della pensione.

La pensione però continua in luogo dello stipendio, se più favorevole.

I marescialli mutilati o invalidi di guerra, oltre a ricevere lo stipendio del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti.

Per i marescialli impiegati civili dello Stato, quando vengono chiamati in servizio, si osservano le stesse norme stabilite per gli ufficiali nell'art. 134 del presente decreto.

159. La decorrenza degli stipendi dei marescialli è regolata come per gli ufficiali.

160. I marescialli, ai quali nella promozione al grado superiore, compresa quella ad ufficiale, fosse dovuto uno stipendio inferiore a quello da essi precedentemente goduto, conservano il maggiore stipendio, fino a quando avranno diritto ad uno stipendio superiore.

161. La riduzione dello stipendio ai marescialli è regolata con le stesse norme stabilite per gli ufficiali dall'art. 135 all'art. 143 del presente decreto.

162. Per l'attribuzione e la corresponsione del supplemento di servizio attivo, dell'indennità militare e dell'aggiunta di famiglia si osservano le norme e le disposizioni stabilite per gli ufficiali nel presente decreto.

163. Le competenze di qualsiasi genere, che vengono corrisposte ai marescialli, sono soggette alle ritenute di ricchezza mobile in ragione dell'8 per cento, e di imposta complementare in ragione del 0,50 per cento.

Per l'applicazione di dette ritenute si osservano le stesse norme stabilite per gli ufficiali.

Norme relative alle competenze del personale di assistenza.

164. La dizione “personale di assistenza”, usata nei successivi articoli, si riferisce ai sergenti maggiori, ai sergenti, ai caporali maggiori, ai caporali ed ai militi.

Paga.

165. La paga giornaliera del personale di assistenza C.R.I. è stabilita nella misura seguente: (36/h).

Agli assegni di cui sopra si applica il disposto dell'art. 186 (37).

166. La paga è corrisposta ogni dieci giorni, nel primo giorno della decade successiva, ad eccezione dell'ultima decade del mese che viene pagata nell'ultimo giorno del mese stesso.

Qualora il direttore dell'unità lo ritenga opportuno, può far corrispondere la paga nell'ultimo giorno della decade.

167. La paga decorre dal giorno in cui il personale di assistenza assume servizio presso l'unità od ufficio al quale è in forza.

168. In caso di promozione al grado superiore, la paga del nuovo grado decorre dal giorno successivo a quello della data del brevetto di promozione, salvo che non sia diversamente disposto nel brevetto stesso.

169. La paga è corrisposta, oltre che per il tempo dell'effettivo servizio, anche nei seguenti casi:

a) durante le brevi licenze, le licenze ordinarie e le licenze di convalescenza per malattie o lesioni contratte per causa di servizio;

b) durante il ricovero in qualsiasi luogo di cura;

c) ai sergenti maggiori ed ai sergenti puniti di sala.

170. La paga è ridotta alla metà ai caporali maggiori, caporali e militi puniti di prigione di rigore, nonché a tutto il personale di assistenza in attesa di giudizio.

Quando il giudizio non sia seguito da condanna, viene corrisposta la differenza di paga trattenuta.

171. La paga è sospesa al personale di assistenza che si assenta dall'unità od ufficio senza giustificato motivo o vi ritorni con ritardo. Coloro, però, che giustificano l'assenza od il ritardo, ricevono la paga trattenuta.

172. La paga cessa al personale di assistenza dal giorno successivo a quello della data di invio in congedo.

Vitto.

173. Oltre la paga, il personale di assistenza riceve un'indennità vitto di lire 5 al giorno (36/h).

174. L'indennità vitto si corrisponde con le stesse norme della paga. Detta indennità non subisce alcuna riduzione nei casi di attesa di giudizio o di punizione di sala o di prigione.

175. Il personale di assistenza provvede al vitto a proprie spese. Quando viene fornito il vitto ordinario in natura, il personale perde il diritto alla relativa indennità.

176. Il vitto deve essere di massima consumato presso il luogo nel quale il personale presta servizio, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dall'ente da cui dipende il servizio.

Aumento biennale e quadriennale di paga ai sergenti maggiori e sergenti.

177. Ai sergenti maggiori e sergenti si corrisponde un aumento alla paga per ogni biennio di servizio effettivo e continuativo nel grado, prestato dopo il 1° gennaio 1921. E' inoltre dovuto un aumento alla paga per ogni quadriennio di anzianità di grado.

La misura giornaliera di detti aumenti è la seguente:

Aumento biennale di servizio:

Sergente e sergente maggiore L. 0,40.

Aumento quadriennale di grado:

Sergente e sergente maggiore L. 0,80.

Detti aumenti fanno parte integrale della paga e vengono corrisposti e regolati con le stesse norme della paga.

L'importo dei due aumenti non dovrà superare in ogni caso lire 1,60 per il sergente e lire 3,20 per il sergente maggiore (37/a).

Soprassoldo per impieghi speciali.

178. Il soprassoldo giornaliero per impieghi speciali è stabilito nella seguente misura:

Automobilista e cuoco (se sottufficiale)	L. 1,25
(se caporal maggiore, caporale e milite)	" 1 --

Infermiere (se sottufficiale)	"	1,50
(se caporal maggiore, caporale e milite)	"	1 --
Trombettiere	"	0,05 (37/a)

179. Il soprassoldo è corrisposto per i giorni di effettiva prestazione dello speciale servizio per il quale è assegnato e perciò è sospeso in tutti i casi in cui non si attende al servizio medesimo.
Detto soprassoldo viene regolato con le stesse norme della paga.

Soprassoldo speciale nelle ricorrenze.

180. E' in facoltà della presidenza generale di corrispondere al personale di assistenza, esclusi i marescialli, nella ricorrenza di solennità nazionali, della festa del corpo (5 giugno) o della prima convenzione di Ginevra (22 agosto) un soprassoldo speciale nella misura stabilita per i militari del regio esercito.

181. Il soprassoldo speciale è dovuto ai presenti in servizio nel giorno della ricorrenza.
Detto soprassoldo non spetta ai puniti di prigione di rigore, di sala di punizione di rigore, o in attesa di giudizio.
Quando in uno stesso giorno ricorrono due solennità, è dovuto un solo soprassoldo.

Aggiunta di famiglia.

182. I sergenti maggiori, sergenti, caporali maggiori, caporali e militi ammogliati o vedovi con prole minorenni o, anche se celibi, con prole minorenni naturale legalmente riconosciuta, ricevono una indennità mensile (aggiunta di famiglia) di lire 50, più una quota complementare di lire 10 per ogni figlio minorenni fino a tre, e di lire 20 per ogni figlio minorenni oltre i tre.

Il pagamento di tale indennità viene effettuato con le stesse norme della paga.

Nei casi in cui la paga è ridotta, l'aggiunta di famiglia si corrisponde per intero.

Per l'attribuzione dell'aggiunta di famiglia e delle quote complementari per i figli, si osservano le norme vigenti in materia per i militari del regio esercito (37/a).

Premio di anzianità.

183. Al termine di ogni biennio di servizio effettivo e continuativo e per soli quattro bienni, ai sergenti maggiori e sergenti è corrisposto un premio di lire 200. Il primo premio dovrà corrispondersi al compimento del 12° mese di grado di sottufficiale (37/a).

Alloggio.

184. Il personale di assistenza, compresi i marescialli, deve alloggiare nei locali dell'unità alla quale è in forza e, nel caso che ciò non sia possibile, in locali che saranno provveduti dal direttore dell'unità o dal presidente del comitato da cui dipende l'unità. Chi vi rinuncia, per qualsiasi ragione, non ha diritto ad alcuna indennità speciale per alloggio.

Spese pulizia personale.

185. Il personale di assistenza, compresi i marescialli, deve provvedere a proprie spese alla lavatura della biancheria, al barbiere ed alla provvista di sapone e di grasso lucido per scarpe.
L'amministrazione provvede soltanto alla lavatura della biancheria da letto.

Ritenute per imposte erariali.

186. Le competenze di qualsiasi specie che si corrispondono al personale di assistenza, esclusi i sottufficiali, sono esenti da qualsiasi ritenuta per imposte erariali e per tasse di quietanza.

Capo III - Disposizioni comuni per gli ufficiali, sottufficiali e truppa.
Viaggi e servizi isolati (37/b).

187. Le competenze per i viaggi e servizi isolati sono stabilite come appresso:

	Indennità giorna- liera soggiorno al	Rimborso delle spese per trasporto delle	Rimborso pel trasporto bagaglio nel limite massimo di
--	--	--	---

G R A D O	30/11/1930	persone		chilogrammi
		in ferrovia		
		in posti di classe		
Generale	70	1 ^a	600	
Colonnello	70	1 ^a	500	
Tenente colonnello, maggiore e 1° capitano	60	1 ^a	400	
Capitano	50	1 ^a	300	
Tenente	40	1 ^a	300	
Sottotenente	40	2 ^a	300	
Maresciallo	20	2 ^a	150	
Sergente maggiore e sergente	14	3 ^a	-	
Caporal maggiore, caporale e milite	8	3 ^a	-	

G R A D O	Indennità giornaliera soggiorno al 30/11/1930	Rimborso delle spese per trasporto delle persone		Rimborso per trasporto bagaglio nel limite massimo di chilogrammi
		sul mare		
		in posti di classe		
Generale	70	1 ^a	600	
Colonnello	70	1 ^a	500	
Tenente colonnello, maggiore e 1° capitano	60	1 ^a	400	
Capitano	50	1 ^a	300	
Tenente	40	1 ^a	300	
Sottotenente	40	1 ^a	300	
Maresciallo	20	2 ^a	150	
Sergente maggiore e sergente	14	3 ^a	-	
Caporal maggiore, caporale e milite	8	3 ^a	-	

G R A D O	Indennità giornaliera soggiorno al 30/11/1930	Rimborso delle spese per trasporto delle persone		Rimborso per trasporto bagaglio nel limite massimo di chilogrammi
		sui laghi		
		in posti di classe		
Generale	70	1 ^a	600	
Colonnello	70	1 ^a	500	
Tenente colonnello, maggiore e 1° capitano	60	1 ^a	400	
Capitano	50	1 ^a	300	
Tenente	40	1 ^a	300	
Sottotenente	40	1 ^a	300	
Maresciallo	20	1 ^a	150	
Sergente maggiore e sergente	14	2 ^a	-	
Caporal maggiore, caporale e milite	8	3 ^a	-	

N.B. - L'indennità di soggiorno non è cumulabile con altra indennità eventuale.

Il personale militare della C.R.I. quando viaggia isolatamente per ragioni di servizio, riceve le competenze stabilite dalla presente tabella.

188. Per stabilire le indennità di soggiorno dovute, la giornata si calcola da una mezzanotte all'altra.

Nei servizi, per i quali il ritorno abbia luogo nella stessa giornata, spettano i due terzi dell'indennità di soggiorno quando vi sia stato un percorso maggiore di 20 chilometri fra andata e ritorno.

Per i servizi minori sono applicabili le disposizioni del seguente art. 189.

189. Sono servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio), quelli che non richiedono pernottamento fuori della residenza e che sono, per qualsivoglia motivo, compiuti isolatamente, sia nell'interno dei presidi, sia fuori dei limiti di questi, quando, nell'uno o nell'altro caso, importino, tra andata e ritorno un percorso non maggiore di 20 chilometri:

1° Le distanze sono computate dalla sede dell'unità o caserma a cui sono addette le persone che compiono il servizio.

2° Le indennità per piccole distanze (di presidio) non sono cumulabili fra loro o con altre indennità o rimborso di spese.

3° Per i servizi compiuti nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio), si provvederà come appresso:

a) per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso minore di 10 chilometri non spetta alcuna indennità;

b) Per i servizi che importano, fra andata e ritorno, un percorso fra 10 e 15 chilometri, spetta una diaria pari ad un quinto della indennità giornaliera di soggiorno;

c) per i servizi che importano fra andata e ritorno un percorso maggiore di 15 chilometri, ma non maggiore di 20, spetta una diaria pari ad un quarto dell'indennità giornaliera di soggiorno.

Per i servizi maggiori sono applicabili le disposizioni del precedente art. 188.

In nessun caso spetta il rimborso delle spese di trasporto o l'indennità chilometrica;

d) nei servizi per i quali occorre recarsi due o più volte al giorno nella stessa località, per stabilire se debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le distanze (fra andata e ritorno) o il tempo, vanno considerati per una sola volta e non sommati fra loro tante volte quante sono state le gite.

190. In nessun caso si possono cumulare due indennità di soggiorno nella stessa giornata.

Nei casi di trasferimento definitivo o temporaneo di sede in comuni diversi e nei casi di richiamo o di congedo, spetta una diaria per ogni giornata di viaggio da stabilirsi secondo le norme del comma primo dell'art. 188.

Nei servizi isolati fuori residenza e nei trasferimenti, se viene fornito l'alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta a due terzi dal giorno di arrivo alla nuova sede.

In ogni caso per la corresponsione della suddetta indennità, si devono applicare al personale militare della C.R.I. (ufficiali, sottufficiali e truppa), in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal regolamento sulle indennità eventuali del regio esercito e successive modificazioni.

191. In aggiunta al rimborso delle spese per il trasporto personale in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili ed altri veicoli destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, è dovuto, agli ufficiali e marescialli, l'aumento dei due decimi sulle spese medesime.

Nei viaggi sulle ferrovie però, l'aumento dei due decimi si calcola sempre in base alla tariffa della concessione C.

Nei viaggi sui piroscafi, la spesa per il vitto non deve includersi nel computo per l'aumento dei due decimi.

192. Per i viaggi sulle vie ordinarie, che non possono compiersi con i mezzi di trasporto indicati nell'articolo precedente, è dovuto un compenso chilometrico esente da ritenute erariali nella misura di:

lire 1 -- per gli ufficiali generali, ufficiali superiori, capitani e tenenti;

lire 0,75 per i sottotenenti;

” 0,50 per i marescialli;

” 0,25 per i marescialli maggiori e sergenti;

” 0,10 per i caporali e militi.

Il compenso chilometrico è corrisposto in ragione dei chilometri percorsi, tralasciandone la frazione.

Quando due punti di tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o mulattiera, o da accorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo del compenso chilometrico, della via più breve e praticabile.

Non spetta alcun compenso chilometrico quando sono forniti i mezzi di trasporto o ne è rimborsata la spesa.

193. Le distanze dal punto di partenza al punto di arrivo si calcolano:

a) per i viaggi in ferrovia, in base al prontuario delle distanze;

b) per i viaggi sul mare e sui laghi, in base agli itinerari delle società di navigazione;

c) per i viaggi per la via ordinaria, nelle grandi distanze, in base alla carta itineraria del regno; per i tratti fra i comuni, in base all'apposito prontuario delle distanze.

194. Per punto di partenza o di arrivo in una città, si intende:

- a) la stazione ferroviaria se è in città o disti meno di un chilometro dall'ex cinta daziaria di essa;
- b) la sede del municipio, ovvero la località di partenza dei mezzi ordinari di trasporto adibiti a periodici e pubblici servizi nel caso in cui non esista stazione ferroviaria oppure questa disti più di un chilometro dall'ex cinta daziaria della città.

195. A tutti gli effetti della concessione e del computo dell'indennità di viaggio, il luogo nel quale il personale militare in congedo è stato chiamato a prestar servizio, viene a costituire la residenza ordinaria.

Nei giorni di permanenza nella sede, non è mai dovuta l'indennità di trasferta.

196. Nei viaggi di servizio, che si compiono sulle linee ferroviarie che hanno la prima e terza classe, il rimborso delle spese del trasporto ai sottotenenti ed ai marescialli è dato per il biglietto di prima classe.

197. Il sottotenente, quando accompagna, per motivi di servizio, ufficiali superiori o generali, ha diritto al trasporto in prima classe sulla ferrovia, ferma restando l'indennità di soggiorno stabilita per il proprio grado.

198. Nei viaggi per servizio si deve percorrere sempre l'itinerario più breve per ferrovia e, in mancanza di ferrovia, le percorrenze più brevi seguite da mezzi meccanici di trasporto adibiti a periodici e pubblici servizi.

Le interruzioni od i ritardi di viaggio dipesi da forza maggiore, debbono essere giustificati, a cura dell'interessato, dalle competenti autorità sul certificato di viaggio.

199. Per il trasporto del bagaglio, in caso di trasferimento di sede, di richiamo in servizio, o di congedo, agli ufficiali ed ai marescialli si corrisponde:

- a) sulle ferrovie e sui piroscafi, il rimborso della spesa effettiva sostenuta nei limiti di peso stabiliti dall'art. 187, previa esibizione degli scontrini ferroviari comprovanti il peso del bagaglio e la spesa incontrata;
- b) sulle vie ordinarie, un compenso di lire 0,90 per chilometro e per quintale, o frazione di quintale, sempre nei limiti di peso indicati dall'articolo succitato.

In aggiunta al rimborso delle spese di bagaglio sulle ferrovie e sui piroscafi, spetta l'aumento dei due decimi stabilito dall'art. 191.

In mancanza degli scontrini ferroviari comprovanti la spesa effettiva sostenuta per il trasporto del bagaglio, non si eseguisce alcun rimborso della spesa. In tal caso, si corrisponde soltanto l'aumento dei due decimi sulla tariffa ferroviaria differenziale C.

Per l'applicazione delle disposizioni relative al trasporto del bagaglio si eseguono di massima le norme stabilite per i militari del regio esercito.

200. Qualora la permanenza per missioni in una stessa località duri oltre un mese, l'indennità di soggiorno da corrispondersi per il periodo successivo è ridotta ai due terzi.

Se la durata della missione nella stessa località ecceda i tre mesi, la misura dell'indennità per il tempo successivo è ridotta alla metà.

Per le missioni di durata superiore ai sei mesi, la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno è subordinata a speciale disposizione della presidenza generale.

Quando la missione debba, per causa di servizio, essere interrotta per un periodo superiore ai 15 giorni, la continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti della indennità, come una nuova missione.

201. Le indennità si pagano al termine della missione, ovvero mensilmente, se la missione si protrae oltre un mese. Quando se ne faccia richiesta, potranno essere concesse anticipazioni.

202. In caso di promozione al grado superiore, l'indennità di soggiorno del nuovo grado decorre dal giorno in cui si corrisponde il maggiore stipendio o paga.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado (e nelle sistemazioni in ruolo) non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del regno, sia all'estero o per periodi di missioni già decorsi alla data del decreto di promozione (o sistemazione).

203. L'ufficiale, che esercita una carica inerente ad un grado superiore a quello che riveste, non ha diritto alla indennità stabilita per la carica che esercita, se non gli sia stata conferita con disposizioni della presidenza generale.

L'indennità stessa deve essere in relazione al grado effettivamente rivestito e deve corrispondersi soltanto quando si eserciti la carica od il servizio al quale detta indennità è attribuita.

204. Il personale militare dell'associazione, quando viene richiamato in servizio dal congedo, ha diritto all'indennità di soggiorno per il viaggio dal luogo del domicilio, dichiarato preventivamente con le debite forme, alla sede dello stabilimento od ufficio nel quale deve prestare servizio e per il ritorno nel luogo di domicilio medesimo al termine del servizio.

Se all'atto del richiamo il personale predetto non si trova nel luogo di domicilio o se, all'atto dell'invio in congedo, intende recarsi in una località diversa da quella di domicilio, le indennità di soggiorno e di rimborso della spesa di viaggio sono computate in base al viaggio effettivamente compiuto o che si deve effettivamente compiere, avvertendo però che la somma da pagare non deve mai superare quella che sarebbe spettata per trasferirsi direttamente dal domicilio alla sede di servizio o viceversa.

Se il personale militare è domiciliato all'estero, le competenze per il viaggio di andata e ritorno sono computate dalla frontiera o dal posto di sbarco o d'imbarco nel Regno.

205. Non sono dovute le competenze di viaggio nei casi di:

- a) invio in congedo per interessi privati;
- b) ammissione, dal congedo, in stabilimenti sanitari o balneari militari;
- c) licenza di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle di convalescenza per infermità contratta in servizio;
- d) richiamo dalla licenza per scontare una punizione disciplinare;
- e) ritorno in licenza dopo essere stati richiamati per motivi di servizio.

Però, se il richiamo è avvenuto per compiere un servizio in luogo diverso dalla residenza ordinaria, si corrisponde l'indennità di viaggio per il ritorno dal luogo del servizio al luogo di licenza.

206. Il personale militare della C.R.I., che è trasferito di sede mentre si trova in licenza, ha diritto alle indennità di viaggio dal luogo di licenza alla nuova sede.

Il personale militare che, mentre si trova in licenza, è collocato in congedo per qualsiasi ragione, conserva il diritto alle indennità di viaggio dalla sua sede di servizio al domicilio eletto.

207. L'indennità di soggiorno è dovuta per i giorni di viaggio strettamente necessari per raggiungere la località, tenendo conto dei mezzi di trasporto di cui si è usufruito e degli orari ferroviari, nonché degli eventuali ritardi regolarmente giustificati.

208. Nei viaggi che si compiono esclusivamente per mare, è dovuta una sola giornata di indennità di soggiorno, qualunque sia il numero dei giorni di navigazione.

Nei viaggi, che si compiono parte per terra e parte per mare, l'indennità di soggiorno è dovuta per il giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco, fermo restando il divieto del cumulo di due indennità nello stesso giorno.

In ogni caso, come già stabilito dall'art. 190, per il pagamento della indennità di soggiorno si osserveranno le norme del regolamento sulle indennità eventuali del regio esercito e successive modificazioni.

Viaggi e servizi collettivi (37/c).

209. Le competenze per i viaggi e servizi collettivi sono stabilite come appresso: (37/c).

Al trasporto del bagaglio per gli ufficiali e marescialli, quando trattasi di movimenti collettivi per manovre od esperimenti di mobilitazione, servizi e simili, provvede l'associazione con i propri mezzi.

Nei casi di viaggi collettivi per cambio di residenza del personale di una unità o di un reparto di personale, il bagaglio degli ufficiali e marescialli è spedito per cura degli interessati, ai quali è dovuto, nei limiti di peso di cui all'art. 187, il rimborso della spesa che avrebbe sostenuto l'associazione effettuando essa la spedizione.

Nel caso in cui il personale o reparto abbia seguito nel viaggio in parte la via di mare, in luogo della via di terra, il rimborso agli ufficiali e marescialli del trasporto del loro bagaglio può essere calcolato come se fosse stato interamente compiuto per via di terra.

210. L'indennità di marcia è dovuta nei viaggi di servizio collettivo sulle vie ordinarie, sulle ferrovie o sui laghi, che si compiono per cambio di sede dell'unità.

Detta indennità è inoltre dovuta nelle esercitazioni di campagna o nelle grandi manovre.

Nei viaggi per mare, l'indennità di marcia è dovuta soltanto per il giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco, avvertendo che, ove il viaggio si debba compiere esclusivamente per mare, è dovuta una sola giornata di indennità anche se l'imbarco e lo sbarco abbiano luogo in diversi giorni.

L'indennità di marcia è ridotta del 10 per cento quando viene usufruito dell'alloggio gratuito fornito dai Comuni.

211. L'indennità di accantonamento è dovuta al personale direttivo e di assistenza distaccato in località di alta montagna.

Detta indennità può essere anche concessa dalla presidenza generale dell'associazione, in vista di speciali condizioni di locali o di igiene.

Per la corresponsione dell'indennità di marcia di cui al precedente articolo e di quella di accantonamento, si seguiranno le modalità stabilite dal regolamento sulle indennità eventuali del regio esercito e successive modificazioni.

212. Per gli ufficiali puniti di arresti di fortezza, da scontare anche con arresti di rigore o di arresti di rigore, si adottano, nei riguardi della indennità di marcia o di accantonamento, le stesse disposizioni in vigore per l'esercito.

Analogamente si procede per il personale di assistenza, compresi i marescialli, puniti di arresti, sala, prigione di rigore. L'indennità di marcia o di accantonamento non è cumulabile con altra indennità.

Indennità di missione all'estero (37/d).

213. Al personale militare destinato in missione isolata all'estero si corrispondono le seguenti indennità giornaliere con l'aumento del relativo aggio sull'oro: (37/d).

Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perde rispetto all'oro più del 2 per cento, nonché nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue: (37/d).

Tale aumento non si applica per il soggiorno negli stati che non hanno sistema monetario proprio e, qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.

Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira, esclusa la Turchia, per quale Stato il trattamento di missione è quello di cui al primo comma del presente articolo, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base di cui al primo comma sono diminuite di: (37/d).

Le indennità predette sono da corrispondersi con la maggiorazione di 3.666 prevista dalla circolare del Ministero delle finanze n. 115700 del 12 settembre 1933 (37/d).

214. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prende imbarco per il ritorno.

Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto di viaggio aumentato dalle spese di vitto:

a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;

b) l'indennità di cui al primo comma del precedente articolo ridotta ad un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.

Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni nel regno per i giorni decorsi dalla partenza dall'abituale residenza di ufficio o di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonché per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.

215. Al personale militare che si reca all'estero, facente parte di commissioni, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente, per partecipare a commissioni di carattere internazionale, spetta l'aumento del 30 per cento sulle indennità indicate nei precedenti articoli, per un periodo non superiore ai trenta giorni.

216. Quando il personale militare sia ospite di governi esteri, o quando sia destinato al seguito dei sovrani, di principi reali o, comunque, fruisce di trattamento gratuito, le diarie di soggiorno nel territorio estero, previste dalle succitate disposizioni, sono ridotte ad un quarto.

Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito, le indennità sono ridotte di un quarto.

217. L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza in territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti della indennità, come nuova missione.

218. In aggiunta alle diarie stabilite dalle presenti disposizioni, è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi per gli ufficiali e per i marescialli.

Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ove è la sede della missione.

219. Per le missioni all'estero spetta il rimborso delle spese di viaggio in 1^a classe a tutti gli ufficiali, in 2^a classe ai marescialli, ed in 3^a classe ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi.

Agli ufficiali dei gradi 5° e 6°, quando devono viaggiare durante una intera notte, è consentito l'uso del vagone letto. L'indennità di missione all'estero non è cumulabile con altra indennità eventuale.

In ogni caso per la corresponsione della detta indennità sono applicabili le disposizioni in vigore per il regio esercito.

220. E' data facoltà alla presidenza generale di ridurre le diarie stabilite dalle presenti disposizioni quando la limitata importanza della missione ed il luogo ove essa si svolge giustificano la riduzione. Così pure è in facoltà della presidenza generale, previa intesa con il Ministero delle finanze, di apportare alle diarie suddette le varianti adottate per i personali delle amministrazioni dello Stato.

Rimborso spese vettura.

221. Non è dovuto alcun rimborso delle spese di vettura per il percorso dall'interno della città alle rispettive stazioni ferroviarie e viceversa, salvo che le stazioni distino più di un chilometro dalla ex-cinta daziaria della città, nel qual caso si osservano le norme in vigore stabilite per il regio esercito.

Indennità di Pubblica Sicurezza per servizi speciali (37/e).

222. L'indennità di Pubblica Sicurezza spetta agli ufficiali ed al personale di assistenza nei servizi per calamità pubbliche.

La misura giornaliera di detta indennità è la seguente: (37/e).

L'indennità di Pubblica Sicurezza di 1ª categoria è dovuta nei servizi fuori della sede ordinaria, con pernottamento; quella di 2ª categoria nei servizi fuori della sede ordinaria, senza pernottamenti; quella di 3ª categoria nei servizi nella sede ordinaria.

Gli ufficiali puniti di arresti di fortezza, da scontare anche con arresti di rigore, perdono l'indennità di Pubblica Sicurezza. Gli ufficiali ed i marescialli puniti di arresti di rigore ricevono l'indennità di Pubblica Sicurezza ridotta alla metà.

L'indennità di Pubblica Sicurezza non è cumulabile con altra indennità eventuale.

Pensioni dell'ordine militare di savoia e soprassoldi per medaglie al valor militare.

223. Le pensioni per decorazioni concesse nell'ordine militare di savoia ed i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare sono stabiliti come appresso:

Ordine militare di Savoia:

L. 850 annue per il grado di cavaliere.

” 1000 annue per il grado di cavaliere ufficiale.

” 1300 annue per il grado di commendatore.

” 2000 annue per il grado di grande ufficiale.

” 2500 annue per il grado di gran croce.

Medaglie al valor militare:

L. 100 annue per la medaglia di bronzo.

” 250 annue per la medaglia d'argento.

” 800 annue per la medaglia d'oro.

Trattamento economico in caso d'infortunio.

224. Il personale direttivo e di assistenza dell'associazione è assicurato contro gli infortuni in base alle disposizioni di cui al testo unico approvato con il regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni (37/f).

La spesa relativa è a carico dell'associazione e viene addebitata all'ente al quale è in forza il personale.

225. Ai fini dell'assicurazione di cui al precedente articolo, le variazioni riguardanti il personale militare (assunzioni, congedamenti, promozioni, ecc.) debbono essere comunicate tempestivamente all'ufficio personale del comitato centrale.

In tali comunicazioni si deve sempre indicare il grado, il nome e cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita del militare, nonché la data cui si riferisce la variazione.

226. In caso d'infortunio l'ente da cui dipende il personale infortunato dovrà farne immediata denuncia al comitato provinciale nel cui territorio si trova l'ente suddetto. Il detto comitato a sua volta trasmetterà la denuncia sollecitamente all'ufficio dell'istituto assicuratore del proprio territorio ed informerà contemporaneamente dell'infortunio il comitato centro di mobilitazione dal quale dipende l'infortunato.

Se il personale infortunato è alle immediate dipendenze di un comitato provinciale, questo provvederà a dare direttamente denuncia dell'avvenuto infortunio al suddetto ufficio competente ed al comitato centro di mobilitazione.

In ogni caso il comitato provinciale dovrà anche immediatamente informare il comitato centrale dell'infortunio verificatosi.

La denuncia dovrà essere compilata mediante una narrazione chiara e circostanziata del modo in cui è avvenuto l'infortunio, delle cause che lo hanno prodotto e delle sue immediate conseguenze, indicando altresì il grado dell'infortunio e la retribuzione giornaliera a lui corrisposta.

Detta comunicazione deve essere fatta con tutta coscienza ed in conformità al vero e perciò chi la sottoscrive ne assume la piena responsabilità.

227. Gli appartenenti al personale militare, che non sono in condizioni di prestare servizio in seguito ad infortunio, ricevono le competenze del proprio grado per un periodo massimo di tre mesi, purché l'infortunio siasi verificato in servizio e per fatti e circostanze stabilite dalla forma di previdenza.

Gli appartenenti al personale militare infortunati, per il tempo in cui ricevono le competenze del proprio grado, non hanno diritto ad indennità di risarcimento per l'infortunio subito. In questo caso l'indennità è riscossa dalla cassa dell'ente che amministra l'infortunato.

Trascorso il periodo di tre mesi e perdurando l'assenza dal servizio, in conseguenza sempre dell'infortunio, il personale perde il diritto agli assegni del proprio grado e riceve dal giorno successivo alla perdita degli assegni, l'indennità di infortunio di cui all'art. 224.

In simili casi, il personale militare è considerato in servizio senza assegni.

228. Gli appartenenti al personale militare ai quali sia derivata l'invalidità permanente assoluta o parziale, in conseguenza di infortunio dipeso da cause di servizio o da fatti e circostanze previste dalla forma di previdenza, hanno diritto alla relativa indennità di risarcimento, e perdono il diritto agli assegni del grado, dal giorno in cui è accertata l'invalidità.

Il personale congedato per invalidità permanente assoluta o parziale dipendente da infortunio riceve inoltre l'indennità di congedamento stabilita dall'art. 238 del presente decreto.

229. Il personale militare, rimasto infortunato per cause non dipendenti dal servizio o per fatti e circostanze non previste dalle condizioni della forma di previdenza, non ha diritto ad alcuna indennità di risarcimento. Qualora il personale in seguito all'infortunio non sia più riconosciuto idoneo a prestare servizio, la presidenza generale ne disporrà il congedo.

230. Nei casi di infortunio, non previsti dalle presenti disposizioni, deciderà di volta in volta la presidenza generale, su proposta dell'ufficio competente del comitato centrale.

231. In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'associazione, i quali abbiano riportato ferite o lesioni, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, od alle loro famiglie, quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte, si applicano le stesse norme stabilite per i militari del regio esercito (art. 5 della legge 23 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni) (37/g).

Trattamento economico in caso di malattia.

232. Il personale militare, ricoverato in stabilimenti sanitari per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, conserva per tutta la permanenza nello stabilimento le competenze del grado dalle quali tuttavia va detratta l'intera retta dovuta allo stabilimento se trattasi di ufficiali o marescialli; metà retta se trattasi di sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi.

Il personale militare ricoverato in stabilimenti sanitari per infermità riconosciuta non dipendente da causa di servizio, conserva, soltanto per i primi 15 giorni di ricovero, le competenze del grado alle quali però vanno apportate le detrazioni per rette, nella rispettiva misura di cui al precedente comma.

Dal 16° giorno in poi, il trattamento economico da corrispondersi è ridotto alla sola quota spettante allo stabilimento a titolo di retta per la cura ed il mantenimento.

Ciò per una malattia a decorso ordinario. Se trattasi invece di una infermità a lungo decorso, sempre non dipendente da causa di servizio, l'associazione può procedere al congedamento e di conseguenza cessa dal corrispondere la retta di ospitalità succitata.

233. Gli appartenenti al personale militare in servizio, ammalati in casa propria per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, ricevono le competenze del grado per un periodo massimo di:

- a) tre mesi per gli ufficiali e marescialli;
- b) un mese per i sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi.

Se l'infermità non dipende da causa di servizio, il trattamento economico di cui sopra è ridotto ad un periodo massimo di:

- a) quindici giorni per gli ufficiali e marescialli;
- b) cinque giorni per i sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi.

Trascorsi i periodi di tempo sopra indicati e perdurando l'infermità, l'associazione ha facoltà di conservare il posto, senza assegni, per un periodo ulteriore di un mese, trascorso il quale deve essere disposto il congedo.

234. Agli appartenenti al personale militare congedati in base al precedente articolo, per malattia riconosciuta non dipendente da causa di servizio, non è dovuta alcuna indennità di risarcimento per malattia.

Al personale militare congedato in base al precedente articolo, per malattia infettiva a carattere epidemico contagioso, riconosciuta dipendente da causa di servizio (esclusa la malaria) quando da tale malattia sia derivata perdita o menomazione permanente o temporanea della capacità di lavoro, ovvero alle famiglie, quando da tale malattia sia derivata la morte, anche se avvenuta in servizio, si corrisponde:

- a) Per il caso di morte, una indennità pari a cinque volte l'ammontare annuo del solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluse le indennità ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui è avvenuto il decesso, con un minimo di lire cinquemila.

L'indennità di cui sopra deve corrispondere agli aventi diritto secondo le norme stabilite dalla legge sugli infortuni sul lavoro.

b) Per il caso di invalidità permanente assoluta, una indennità pari a sei volte l'ammontare annuo del solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluse le indennità ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui ha avuto luogo il riconoscimento della infermità causa della invalidità permanente assoluta, con il minimo di lire seimila.

c) Per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennità di cui alla lettera b) ridotta in proporzione al grado di menomazione fisica sofferta dal militare e riconosciuta dalla commissione di cui all'articolo seguente.

d) Per il caso di inabilità temporanea totale una indennità pari all'ammontare di un anno del solo stipendio o della sola paga al netto delle riduzioni di legge e delle ritenute erariali escluse le indennità ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui ha avuto luogo il riconoscimento della infermità causa della inabilità, con il minimo di lire mille, sempre che l'inabilità sia prognosticata, dalla commissione di cui all'articolo seguente, di durata superiore ad un anno dalla data del provvedimento di congedo. Ove l'inabilità sia invece prognosticata di durata inferiore ad un anno, decorrente come sopra, l'indennità suddetta verrà ridotta in proporzione.

e) Per il caso di inabilità temporanea parziale, una indennità pari alla metà od un quarto a seconda del grado della inabilità stessa solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluse le indennità ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui ha avuto luogo il riconoscimento della infermità causa della inabilità, con il minimo di lire cinquecento e rispettivamente duecentocinquanta, sempre che l'inabilità sia prognosticata dalla suddetta commissione, di durata superiore ad un anno dalla data del provvedimento di congedo. Ove la inabilità sia invece prognosticata di durata inferiore ad un anno decorrente come sopra, l'indennità suddetta verrà ridotta in proporzione.

L'indennità che si corrisponde per inabilità temporanea, totale o parziale, non è cumulabile con l'indennità di invalidità permanente, assoluta o parziale.

Tutte le indennità di cui sopra non sono poi cumulabili col trattamento di infortunio di cui al precedente art. 224.

Per i casi di morte per malaria pernicioso (art. 329 del testo unico delle leggi sanitarie), di appartenenti al personale militare in servizio, viene corrisposta, agli aventi diritto secondo le norme stabilite dalla legge sugli infortuni nel lavoro, una indennità pari all'ammontare di un anno del solo stipendio o della sola paga, al netto delle riduzioni di legge e ritenute erariali, escluse le indennità ed assegni eventuali, in godimento nel giorno in cui è avvenuto il decesso. Anche tale indennità non è cumulabile con il trattamento di infortunio.

235. Il riconoscimento dell'infermità per causa di servizio ed il grado di invalidità o di inabilità, vengono accertati e stabiliti da una apposita commissione medica del comitato centrale, di cui farà parte un ufficiale medico del regio esercito.

In conseguenza, il personale militare che abbia contratto una infermità, per farne accertare la dipendenza da eventuali cause di servizio, deve, entro sei mesi, farne esplicita domanda scritta al direttore dell'unità o capo di ufficio da cui direttamente dipende, denunciando specificatamente la natura della malattia, le ragioni che la produssero, le circostanze che vi concorsero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine al servizio.

Le autorità predette procederanno d'ufficio, quando risulti loro che il personale dipendente abbia contratto una infermità nell'esporsi, per obbligo di servizio, a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive), e detta infermità sia tale che possa, anche col tempo, divenire causa di inabilità o di invalidità. Nel caso di morte, si procederà d'ufficio quando il decesso sia avvenuto in attività di servizio; in tutti gli altri casi si procederà a domanda scritta dagli aventi causa, con le norme del secondo comma del presente articolo.

236. I direttori di unità o capi di ufficio, ricevuta la domanda, oppure venuti a conoscenza dell'evento di servizio, giusta il disposto dell'articolo precedente, provvederanno senza indugio a raccogliere tutti quegli accertamenti di fatto atti a provare la natura dell'infermità e la connessione di questa con eventi di servizio.

All'uopo essi raccoglieranno tutti quei documenti atti a provare nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura il tempo, il luogo e tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono o seguirono l'insorgere delle infermità. Raccolti tali documenti, faranno sottoporre l'infermo a visita diretta del medico incaricato normalmente, o anche saltuariamente, del servizio sanitario presso l'unità od ufficio. Detto sanitario descriverà con apposita dichiarazione le cause accertate o supposte della infermità e le alterazioni

riscontrate, enuncerà le conclusioni diagnostiche ed esprimerà, in base ai dati clinici ed a quegli elementi di fatto che all'uopo potrà richiedere al direttore di unità o capo di ufficio, un parere tecnico:

1° sulle conseguenze che l'infermità potrà avere sulla idoneità o meno al servizio dell'infermo;

2° sulla dipendenza o meno da servizio delle infermità.

Consegnerà quindi tale dichiarazione al direttore di unità o capo di ufficio, il quale esprimerà il suo parere finale motivato sui due punti succitati, attestando la realtà del fatto di servizio, cui viene attribuita la infermità o la morte.

Ciò fatto, il direttore di unità o capo di ufficio trasmetterà sollecitamente l'intero fascicolo istruttorio, in doppio esemplare, all'apposita commissione medica del comitato centrale, per la decisione di sua spettanza.

Le conclusioni di detta commissione medica, nei riguardi della dipendenza dal servizio della infermità, come anche della capacità lavorativa, saranno comunicate all'interessato od agli aventi causa.

Contro le decisioni di detta commissione è ammesso ricorso, entro il periodo di 90 giorni dalla partecipazione agli interessati, al presidente generale dell'associazione, il quale disporrà, se del caso, di sottoporre l'intero fascicolo istruttorio al giudizio di una commissione medica superiore.

Il giudizio della commissione medica superiore è definitivo e inappellabile.

237. In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'associazione, i quali abbiano contratto infermità da cui sia derivata menomazione fisica, od alle loro famiglie, quando da tale infermità sia derivata la morte, si applicano le stesse norme stabilite per i militari del regio esercito (art. 5 della legge 23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni) (37/h).

Indennità di congedamento.

238. Al personale militare dell'associazione, quando viene collocato in congedo durante il tempo di pace per ultimato servizio e negli altri casi previsti dal presente decreto, viene corrisposta dalla presidenza generale un'indennità di congedamento nella seguente misura:

a) agli ufficiali ed ai marescialli, mezzo mese di stipendio per ogni anno di servizio continuativo;

b) ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi, due giornate di paga per ogni anno di servizio continuativo.

La frazione di un anno, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata per un anno intero.

Agli effetti del presente articolo, sono equiparate a stipendio e paga e dovranno computarsi tutte le indennità continuative e di ammontare determinato, di cui è provvisto il personale.

La concessione dell'indennità di cui sopra non è applicabile al personale congedato per gravi mancanze disciplinari, né l'indennità stessa è cumulabile con altri trattamenti, salvo quelli di infortunio e di malattia.

In tempo di guerra, al personale militare congedato si applicano le disposizioni speciali, che saranno emanate per i militari del regio esercito.

Assicurazioni sociali.

239. I sergenti maggiori, sergenti, caporali e militi dell'associazione sono soggetti all'obbligo delle assicurazioni contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e contro la tubercolosi.

Il contributo a carico degli assicurati viene trattenuto sulle loro competenze e deve risultare sul foglio paga. Il contributo a carico dell'ente viene conteggiato sul registro di cassa.

Per quanto riguarda l'importo dei contributi e le modalità dell'assicurazione, si osservano le norme e le disposizioni di legge, che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi.

Il direttore dell'ente che amministra il personale è obbligato ad assicurare i propri dipendenti ed è responsabile verso l'associazione di qualsiasi inadempienza od irregolarità che si riscontrasse per tali assicurazioni.

PARTE QUINTA

Norme per la militarizzazione del personale

240. Presso ogni distretto militare (per gli appartenenti alla leva di terra), presso il Ministero della marina (37/i) (per i dipendenti ufficiali in congedo), presso ogni capitaneria di porto (per i dipendenti sottufficiali e militari di truppa), e presso l'ispettorato leva e matricola della regia aeronautica (1) deve essere tenuto al corrente un ruolo matricolare, opportunamente adattato, degli iscritti al personale della C.R.I. e cioè:

per il regio esercito, il ruolo 105-A (C.R.I.);

per la regia marina, il ruolo 1884-A (C.R.I.);

per la regia aeronautica, il ruolo K-A (C.R.I.).

In questi ruoli, distinti per gradi, debbono essere iscritti tutti coloro i quali fanno parte del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della C.R.I. che, per fatto di leva, appartennero (2), appartengono (3), o avrebbero appartenuto (4) al Distretto, al Ministero della marina (37/i) o Capitaneria di porto o all'Ispettorato leva e matricola.

I comitati centri di mobilitazione della C.R.I. debbono segnalare ai competenti Distretti, al Ministero della marina (37/i), alle Capitanerie e Ispettorato suindicati, a seconda dei casi tutti gli iscritti fra il personale suaccennato, sia del ruolo normale (mobile e di riserva) che del ruolo speciale (art. 1 della presente legge), indicando per ciascuno tutti gli elementi necessari per la compilazione dei ruoli 105-A (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.).

Tali ruoli devono essere tenuti, dai suindicati enti militari, separatamente e distintamente per il personale direttivo (ufficiali) e per il personale di assistenza (sottufficiali e truppa) e in ciascuno di questi due ruoli gli interessati prenderanno una numerazione unica e progressiva (5) seguita dalla sigla "C.R.I." e dal numero di matricola che il personale ha nell'associazione.

I Distretti, il Ministero della marina (37/i), le Capitanerie di porto e l'Ispettorato leva e matricola dovranno poscia comunicare al competente comitato centro di mobilitazione della C.R.I. il numero assegnato a ciascun iscritto nei rispettivi ruoli 105-A (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.).

Il numero matricolare complessivo di ciascun iscritto risulterà, presso i Comitati centri di mobilitazione della C.R.I. formato come segue:

Sotto il numero di matricola che l'iscritto ha nei ruoli dell'associazione, seguito dal numero distintivo del comitato, saranno segnati, a seconda dei casi, il numero distintivo del Distretto competente, oppure le formule "Marina-Roma" (per gli ufficiali iscritti nel ruolo tenuto dal Ministero della marina) e "Compamare" seguita dalla sede della competente Capitaneria di porto (per i sottufficiali e militari di truppa iscritti nel ruolo tenuto dalla Capitaneria di porto), o la sigla "I.L.M." (per gli iscritti della regia aeronautica), nonché il numero acquisito dall'iscritto nei rispettivi ruoli 105-A (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.) degli enti sopradetti [1].

La procedura suindicata non è applicabile al personale per l'assistenza spirituale di cui agli artt. 17 e 29 (38).

(1) Di nuova costituzione, provvede alla leva e matricola degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente ed a quelli vincolati a ferme speciali, nonché a tutto il personale militare appartenente alla forza in congedo della regia aeronautica.

(2) Cioè, i militari in congedo assoluto.

(3) Cioè, gli aventi tuttora obblighi militari.

(4) Cioè, i riformati.

(5) A cominciare dal numero 1, in modo che nel medesimo ruolo uno stesso numero non possa essere assegnato a due iscritti.

241. I comitati centri di mobilitazione della C.R.I. dovranno comunicare ai distretti militari, al Ministero della marina (39) alle Capitanerie di porto e all'Ispettorato leva e matricola, con appositi modelli 108, opportunamente adattati, le variazioni matricolari che si riferiscono:

a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;

b) a promozioni;

c) a modificazioni dello stato giuridico;

d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni;

e) a dichiarazioni di diserzione, denuncia al Tribunale (o ad altra autorità giudiziaria, sia ordinaria che speciale), per reati diversi, costituzioni, arresti, sentenze e commutazioni di pene;

f) ai ricollocamenti in congedo;

g) a cancellazioni dai ruoli della C.R.I. (40).

(1) 1° esempio, per il regio esercito:

150-I

24-200-105-A

Cioè: iscritto al n. 150 del comitato di Torino (I) segnato presso il Distretto militare di Novara (24) al n. 200 del ruolo 105-A (C.R.I.) del Distretto stesso.

2° esempio, per la regia marina:

a) per gli ufficiali:

220-III

Marina-Roma 325

1884-A

Cioè: iscritto al n. 220 del comitato di Milano (III) segnato presso il Ministero della marina al n. 325 del ruolo 1884-A (C.R.I.) del Ministero stesso.

b) per i sottufficiali e militari di truppa:

126-IV

Compamare 450

1884-A Genova

Cioè: iscritto al n. 120 del comitato di Genova (IV) segnato presso la Capitaneria di porto di Genova al n. 450 del ruolo 1884-A (C.R.I.) della Capitaneria stessa.

3° esempio, per la regia aeronautica:

120-V

ILM-175-K-A

Cioè: iscritto al n. 120 del comitato di Verona (V) segnato presso l'ispettorato leva e matricola al n. 175 del ruolo K-A (C.R.I.) dell'ispettorato stesso.

242. Nei ruoli 105-A (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.), i Distretti, il Ministero della marina (39), le Capitanerie di porto e l'ispettorato leva e matricola segneranno, per le chiamate in servizio, la seguente variazione:

Chiamato in servizio nel personale della C.R.I., con il grado di

(ovvero in qualità di milite) il

Per il ricollocamento in congedo:

Inviato in congedo il

Nei suaccennati ruoli saranno iscritti anche coloro che siano ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica.

Per costoro occorrerà altresì apporre nei rispettivi ruoli, fogli matricolari e stati di servizio del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica le seguenti variazioni:

Chiamato in servizio nel personale della C.R.I. (n. del ruolo (C.R.I.) li.).

Inviato in congedo dalla C.R.I., li (41).

243. Comunicazioni identiche a quelle stabilite dai precedenti artt. 240 e 241 saranno fatte dai presidenti dei comitati centri di mobilitazione della C.R.I. al presidente generale dell'associazione mediante elenchi dai quali dovranno risultare anche i numeri dei ruoli 105-A (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.) dei rispettivi enti militari (41).

244. Il numero che ciascun ufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli 105-A (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), K-A (C.R.I.) dovrà restare immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio (41).

245. Le chiamate in servizio del personale della C.R.I. debbono essere effettuate mediante precetti rilasciati dai comitati centri di mobilitazione o dagli altri comitati o sottocomitati a ciò autorizzati, previa disposizioni del comitato centrale o del comitato centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceverà l'ordine direttamente dal comitato centrale.

In nessun caso potrà precettarsi personale senza l'autorizzazione di cui sopra.

E' fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche per i quali casi, in conformità delle norme impartite dalla presidenza generale dell'associazione, i comitati e sottocomitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente.

In dette circostanze il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz'altro la qualità di militare ed i comitati e sottocomitati debbono tenere tempestivamente preparati i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati.

Il personale congedato non ha diritto ad alcun compenso speciale all'infuori di quanto è stabilito dalla parte IV del presente decreto.

246. Nel caso di mobilitazione urgente, di cui al precedente articolo, i comitati o sottocomitati debbono subito informare telegraficamente il comitato centrale (ufficio personale) ed il comitato centro di mobilitazione della effettua mobilitazione di personale, inviando ad essi l'elenco nominativo del personale precettato.

I comitati centri di mobilitazione provvederanno a completare l'elenco di cui sopra con i dati matricolari relativi e ne trasmetteranno al più presto una nuova copia completata al comitato centrale, ufficio personale.

247. Le variazioni matricolari relative ai singoli iscritti nel personale della C.R.I., destinati a prestar servizio presso il regio esercito, la regia marina, la regia aeronautica, la sanità pubblica, ecc., dovranno essere comunicate di volta in volta, dalle autorità dalle quali essi dipendono, ai competenti comitati centri di mobilitazione.

I comitati centri di mobilitazione provvederanno, a loro volta, alle eventuali ulteriori comunicazioni.

248. L'associazione italiana della C.R.I. deve, per il proprio personale, impiantare e tenere al corrente un servizio matricolare, con norme analoghe a quelle in vigore per il regio esercito, da emanarsi dalla presidenza generale.

I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun iscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, abbia prestato, per tutti gli effetti di legge.

249. Il personale della C.R.I., di cui al presente decreto, veste una divisa di tipo militare e porta sulla manica destra della giubba e del pastrano il distintivo del corpo, costituito da una croce rossa in campo bianco, conforme al modello

stabilito dal "Regolamento sull'uniforme del personale dell'associazione". L'uso di tale distintivo è obbligatorio, senza eccezione alcuna.

Il personale chiamato in servizio in base al disposto dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, deve portare sul bavero della giubba, della mantellina e del pastrano le stellettole a cinque punte di cui al regio decreto 14 luglio 1907, n. 556, come segno della soggezione alla giurisdizione militare, a mente dell'art. 523 del codice penale militare e 362 del codice penale militare marittimo.

Disposizioni transitorie.

250. Per gli ufficiali della C.R.I., iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli normali e speciali del personale direttivo dell'associazione, sarà confermata con decreto reale la loro iscrizione nei ruoli medesimi, col grado da essi rivestito alla data suddetta e con la relativa anzianità, previo accertamento della regolare posizione di stato di ciascun interessato da parte del Ministero della guerra (42).

251. Agli effetti della liquidazione delle pensioni al personale militarizzato della C.R.I., per iservizi prestati durante la guerra 1915-18, si considerano percepiti gli stipendi stabiliti per i militari del regio esercito, a seconda del grado di equiparazione, durante il medesimo periodo di tempo, tenendo presente che agli effetti degli aumenti quinquennali dovrà aversi riguardo all'anzianità di servizio effettivo nel grado.

252. Tutte le disposizioni vigenti, contrarie al presente decreto sono abrogate.
(Si omettono gli allegati) (43).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 1936, n. 77.

(2) Così sostituito dalla L. 25 luglio 1941, n. 883.

(3) Recante norme sulla regolarizzazione dell'attività delle associazioni, enti ed istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Province, dai Comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Province e dei Comuni.

(3/a) Ora Ministero della difesa, in virtù del D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17 che ha riunito in un unico Ministero quelli della guerra, della marina militare e dell'aeronautica.

(3/b) Ora Ministero della difesa.

(4) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 1941, n. 262.

(5) Così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.

(6) Così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.

(6/a) Vedi nota 5 all'art. 5.

(6/b) Ora Ministro per la difesa.

(7) Ora Sindaco.

(8) Lettera da ritenere abrogata a seguito della cessazione dell'ordinamento fascista.

(9) La prima parte della lettera deve ritenersi abrogata a seguito della cessazione dell'ordinamento fascista.

(9/a) Vedi nota 8 all'art. 11.

(10) Così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.

(10/a) Ora Ministero della difesa.

(11) Ora Ministero della Pubblica Istruzione in virtù del R.D. 29 maggio 1944, n. 142.

(12) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.

(13) Articolo da ritenere abrogato a seguito della perdita delle colonie.

(14) Ora Ministro della difesa.

(15) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.

(16) Riportato nella presente Raccolta.

(16/a) Riportato nella presente Raccolta.

(16/b) Il R.D.L. 12 febbraio 1930, n. 84, reca modificazioni al R.D.L. 10 agosto 1928, n. 2034, riportato nella presente Raccolta.

(16/c) Recava disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato. Vedi ora art. 66 e 67, R.D.L. 10 gennaio 1957, n. 3.

(16/d) Recante disposizioni relative al controllo di impiego privato.

(16/e) Il R.D.L. 11 novembre 1923, n. 2395 stabilisce l'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.

(16/f) Recante norme sulle pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e i militari di truppa dell'esercito e della marina.

(17) Così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.

(18) Così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.

(19) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.

(20) Gli artt. 860 e 861, 3° comma cod. comm. riguardavano il reato di bancarotta fraudolenta, disciplinato attualmente dall'art. 216, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

- (21) Vedi ora gli artt. 216 e 217, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- (22) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (22/a) Ora, Ministro della difesa.
- (22/b) Ora, Ministro della difesa.
- (23) Ora, Ministro della difesa.
- (23/a) Comma così sostituito dall'art 1, D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 379.
- (24) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (25) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 379.
- (26) Il presente articolo, già modificato dalla L. 25 luglio 1941, n. 883, è stato così sostituito dall'art. 3 D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 379.
- (27) Numero così modificato dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (28) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (29) Ora Ministro della difesa.
- (30) Così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (30/a) Ora Ministro della difesa.
- (31) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (32) Così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (33) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (34) Così modificato dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (34/a) Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (35) Così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (35/a) Ora Ministro della difesa.
- (36) Vedi, ora D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante il T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
- (36/a) Recava norme relative alla riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonché del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali.
- (36/b) Recava norme relative alla riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali.
- (36/c) Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 116 ult. co., le competenze del personale militare della Croce Rossa Italiana sono state modificate in relazione alle varianti apportate alla retribuzione del personale dell'esercito.
- (36/d) Regolamento per l'esecuzione dell'art. 22, D.Lgt. 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra.
- (36/e) Recante disposizioni relative alla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.
- (36/f) Vedi nota 36/c all'art. 117.
- (36/g) Vedi nota 36/c all'art. 117.
- (36/h) Vedi nota 36/c all'art. 117.
- (37) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (37/a) Vedi nota 36/c all'art. 117.
- (37/b) Vedi ora, per il trattamento economico di missione e di trasferimento, la L. 15 aprile 1961, n. 291.
- (37/c) Vedi nota 36/c all'art. 117.
- (37/d) Vedi nota 36/c all'art. 117.
- (37/e) Vedi nota 36/c all'art. 117.
- (37/f) Recante il testo unico di legge per infortuni degli operai sul lavoro.
- (37/g) Recante norme relative alla istituzione di pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa dell'esercito e della marina.
- (37/h) Recante norme relative alla istituzione di pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa dell'esercito e della marina.
- (37/i) Ora Ministero della difesa.
- (38) Così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (39) Ora Ministero della difesa.
- (40) Così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883; un ultimo comma è stato abrogato dall'art. 4, L. 24 marzo 1942, n. 370.
- (41) Così sostituito dall'art. 1, L. 25 luglio 1941, n. 883.
- (42) Ora Ministero della difesa.
- (43) In allegato venivano riportate tabelle di retribuzione, che vengono omesse in quanto, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 116, ult. co., le competenze del personale della C.R.I. sono state modificate in relazione alle varianti apportate alla retribuzione del personale dell'esercito.